CONTRATTO INTEGRATIVO
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
DELLA PROVINCIA DI LECCO

24 Luglio 2006

ACCORDO PROVINCIALE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ASSISTENZE E PRESTAZIONI DELLA CASSA EDILE

Associazione Costruttori Edili
della Provincia di Lecco
UPAL – Confartigianato

FeNEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL

I N D I C E

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE

Premessa …….. pag. 6

Politiche del Lavoro ……... pag. 6

Regolamentazione per gli operai ……. pag. 8

Art. 1 Orario di lavoro ……. pag. 9
Art. 2 Indennità territoriale di settore ……. pag. 9
Art. 3 Determinazione dell'Elemento Economico Territoriale ……. pag. 9
Art. 4 Mensa ……. pag. 10
Art. 5 Ferie ……. pag. 11
Art. 6 Festività ……. pag. 11
Art. 7 Accantonamenti alla Cassa Edile……. pag. 12
Art. 8 Indennità per lavori speciali disagiati……. pag. 13
Art. 9 Trasferta ……. pag. 13
Art. 10 Indennità concorso spese di trasporto ……. pag. 14
Art. 11 Indennità per lavori in alta montagna ……. pag. 14
Art. 12 Anzianità professionale edile ……. pag. 14
Art. 13 Cassa Edile ……. pag. 14
Art. 14 Indumenti di lavoro ……. pag. 14
Art. 15 Quote di adesione contrattuale ……. pag. 15
Art. 16 Quota sindacale ……. pag. 15

Regolamentazione per gli impiegati ……. pag. 16

Art. 17 Premio di produzione ……. pag. 17
Art. 18 Determinazione dell'Elemento Economico Territoriale ……. pag. 17
Art. 19 Mensa ……. pag. 18
Art. 20 Indennità concorso spese di trasporto ……. pag. 18

Parte comune …….. pag. 19

Art. 21 Disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti ……. pag. 20
Art. 22 Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza ……. pag. 20
Art. 23 Decorrenza e durata ……. pag. 20

Allegati

Allegato A Indennità territoriale di settore / Premio di produzione ……. . pag. 21
Allegato B Parametri per la determinazione dell'E.E.T. …….. . pag. 22
Tabelle delle anticipazioni dell'E.E.T. in vigore dal 01/07/2006 …..… pag. 23
Tabelle delle anticipazioni dell'E.E.T. in vigore dal 01/01/2009 ……. pag. 24
Allegato C Disciplina nell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti … pagg. 25/26

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Verbale di accordo 17/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni ..... pag. 28
Regolamento operativo del R.L.S.T. ..... pag. 34

PRESTAZIONI ED ASSISTENZE EROGATE DALLA CASSA EDILE DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO

A – Prestazioni contrattuali ..... pag. 38
B – Assistenze diverse ..... pag. 43

In Lecco, il 24 luglio 2006, presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Lecco

tra

l'ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI LECCO, rappresentata dal Presidente geom. Mario Sangiorgio, assistito dal Direttore dott. Paolo Cavallier, dal Responsabile per le Relazioni Sindacali sig. Mario Lanfranchi e dal dott. Angelo Invernizzi,

l'UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI LECCO - CONFARTIGIANATO, rappresentata dal Presidente geom. Arnaldo Redaelli, assistito dal Direttore dott. Paolo Galbiati e dal Responsabile per le Relazioni Sindacali dott. Alberto Riva,

e, in ordine alfabetico,

la FeNEAL-UIL di Lecco, rappresentata dal Segretario Generale sig. Carmelo Orlando e dal sig. Adriano Zavaglia,

la FILCA-CISL di Lecco, rappresentata dal Segretario Generale sig. Ortensio Noris e dal sig. Davide Martorelli,

la FILLEA-CGIL di Lecco, rappresentata dal Segretario Generale sig. Massimo Cannella,

e per la Delegazione trattante, in rappresentanza della R.S.U. del settore, i sigg. Colombelli Bolis Carlo e Ceravolo Mario;

visti

- il C.c.n.l. ANCE del 20 maggio 2004 e l'Accordo nazionale del 23 marzo 2006;

- il C.c.n.l. ANAEPA-CONFARTIGIANATO del 1° ottobre 2004 e l'Accordo nazionale del 5 luglio 2006;

VIENE STIPULATO

il presente contratto integrativo dei C.c.n.l. citati, da valere per tutte le imprese che svolgono, in Provincia di Lecco, le lavorazioni elencate nei contratti nazionali medesimi e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

PREMESSA

Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente contratto integrativo, hanno provveduto a disciplinare compiutamente tutte le materie demandate dall'art. 38 del C.c.n.l. ANCE 20/05/2004 e dall'art. 42 del C.c.n.l. ANAEPA-CONFARTIGIANATO 01/10/2004 alla loro competenza e sono, pertanto, impegnate a rispettare ed a far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il vigente contratto nazionale di lavoro ed il presente accordo integrativo per tutto il periodo di loro validità.

In particolare si richiamano la premessa al C.c.n.l. 20/05/2004 ed il capitolo "Sistema contrattuale" del C.c.n.l. 01/10/2004 in cui si prevedono per l'Associazione Costruttori Edili e per l'UPAL-Confartigianato l'impegno ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite, mentre per le Organizzazioni dei lavoratori è previsto l'impegno a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate a qualsiasi livello, compreso quello di azienda o di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo in sede nazionale e territoriale.

Le parti si danno atto che il presente contratto integrativo si intende valido a condizione che nella Provincia di Lecco non vengano raggiunte intese con altre categorie del settore edile, nel qual caso le medesime, se più favorevoli alle imprese aderenti all'Associazione Costruttori ed all'UPAL-Confartigianato, si intenderanno estese a queste ultime con la conseguente decadenza di tutte le norme contenute nel richiamato contratto integrativo.

Le parti, infine, nel riaffermare il ruolo insostituibile della Cassa Edile quale strumento di attuazione delle norme contenute nei contratti nazionali e territoriali, riconoscono che il ruolo medesimo può essere meglio svolto nel generale interesse del settore e dei lavoratori, se nell'ambito della provincia opera una sola Cassa Edile. A tal fine esse si impegnano affinché non sorgano situazioni di difficoltà e di disagio per i lavoratori.

POLITICHE DEL LAVORO

SISTEMA DI INFORMAZIONI

Fermo restando l'ambito delle materie oggetto di regolamentazione a livello territoriale, nel rispetto dell'art. 38 del C.c.n.l. 20/05/2004 per il settore industria e dell'art. 42 del C.c.n.l. 01/10/2004 per il settore artigiano, e riconosciuto che le relative intese si inquadrano in un sistema di concertazione e di informazione a carattere non negoziale, le parti si incontreranno con periodicità annuale - dietro richiesta di una di esse - per un esame dell'andamento del settore nella Provincia di Lecco.

Nel corso di tali incontri le parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive ed occupazionali, nonché alle previsioni di sviluppo del settore, anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed al fabbisogno formativo ed in tal senso dichiarano la propria disponibilità:

- ad adoperarsi fattivamente per approfondire, anche congiuntamente, nel comune interesse, la conoscenza relativa all'andamento produttivo ed occupazionale del settore al fine di favorirne, possibilmente, lo sviluppo mediante l'utilizzo di quei dati aggregati che vengono già forniti periodicamente dagli Enti a gestione paritetica ed in particolare dalla Cassa Edile;
- a contatti congiunti con le pubbliche stazioni appaltanti, utili all'acquisizione di dati e notizie, finalizzati all'individuazione della strategia a tutela dell'occupazione e per assicurare migliori opportunità e condizioni di lavoro per le imprese del settore.

Le parti contraenti si impegnano, altresì, a trasmettere tali dati alle rispettive Organizzazioni Regionali per gli incontri a livello regionale previsti dalla disciplina medesima.

I dati da fornire alle Organizzazioni territoriali e quelli che esse debbono trasmettere alle proprie Organizzazioni Regionali sono, rispettivamente, quelli elencati dalla disciplina nazionale per gli incontri a livello territoriale e per gli incontri a livello regionale.

Sempre al fine di pervenire ad un monitoraggio dell'andamento del settore nella Provincia che possa consentire l'individuazione e l'adozione di comportamenti tesi allo sviluppo e ad un miglior consolidamento della realtà produttiva nel territorio, le Parti confermano l'attualità e la validità di quanto previsto dal "Sistema di concertazione ed informazione" contrattuale circa l'attuazione di un Osservatorio Provinciale con sede presso gli uffici di Lecco della Cassa Edile.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Le parti ribadiscono il comune intento di intervenire con le opportune azioni di contrasto ad ogni forma di lavoro irregolare, in adesione ed applicazione di quanto definito in materia con le intese nazionali del 29 gennaio 2002 e del 23 marzo 2006.

In proposito, nel sottolineare il ruolo centrale che gli organismi paritetici in generale e della Cassa edile in particolare possono svolgere per il conseguimento del primario obiettivo di ricreare nel settore un mercato del lavoro improntato al rispetto delle vigenti norme legislative e contrattuali, le parti si attiveranno – nell'ambito delle rispettive autonomie – per una sempre più diffusa e completa applicazione delle norme regolanti il rilascio di un unico documento (D.U.R.C.) attestante la regolarità contributiva delle imprese edili affidatarie di appalti pubblici e privati.

PROMOZIONE CASSA EDILE

Ribadite l'esigenza e l'opportunità di proseguire nelle azioni tese a promuovere e consolidare l'appartenenza al sistema associativo ed in particolare alla Cassa Edile delle Imprese operanti nella Provincia di Lecco, e considerata - a fronte dell'unicità della Cassa edile per le citate Province - l'opportuna armonizzazione con le rispettive componenti della Provincia di Como, le parti confermano la validità delle scelte operate in tal senso con l'individuazione - nel personale della Cassa Edile - di specifici operatori addetti a tali interventi.

FORMAZIONE

Le parti confermano il ruolo primario della Scuola professionale per il consolidamento e lo sviluppo del settore ed in proposito si danno atto di aver pienamente adempiuto alle specifiche previsioni contrattuali (art. 91 C.c.n.l. 20/05/2004 industria e art. 40 C.c.n.l. 01/10/2004 artigianato), avendo del resto ulteriormente rafforzato ruoli e compiti dell'ESPE attraverso il suo accorpamento con il CPT in un unico Ente, così come da Statuto ratificato formalmente il 15 ottobre 2006.

Le Parti assegneranno uno specifico mandato all'ESPE di Lecco per la predisposizione e l'effettuazione di attività formative rivolte a nuove figure professionali, quali quelle già avviate in via sperimentale per il personale addetto a lavori in quota su funi, e comunque per ogni particolare competenza che dovesse risultare opportuna in termini di adeguamento professionale come risposta a nuove e diverse esigenze del mercato del lavoro.

MERCATO DEL LAVORO

Con riferimento a quanto previsto all'art. 114 del C.c.n.l. 20/05/2004 industria e all'Allegato C, punto D del C.c.n.l. 1° ottobre 2004 artigianato circa la costituzione di una Borsa del lavoro nel settore delle costruzioni, ed alla successiva Convenzione stipulata tra Formedil Regione Lombardia e Agenzia Regionale per il Lavoro in data 27 ottobre 2005 avente per oggetto principale la promozione e l'utilizzo della "Borsalavorolombardia" da parte degli Enti scuola lombardi, le Parti concordano di affidare all'ESPE il compito di attivarsi in tal senso, in collaborazione con Leccolavoro, il Centro per l'Impiego e/o con gli Enti istituzionali, anche con idonee iniziative volte alla raccolta e messa a disposizione degli interessati (Imprese e lavoratori) di una banca dati locale volta a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel settore. Quanto sopra con particolare riferimento ai lavoratori stranieri, compresi eventuali interventi di valutazione delle capacità professionali effettive, anche al fine dell'individuazione di possibili percorsi formativi che favoriscano il miglior inserimento lavorativo.

Regolamentazione per gli operai

Art. 1
ORARIO DI LAVORO

Con riferimento al 3° comma dell'art. 5 del C.c.n.l. 20/05/2004 ed all'art. 6 del C.c.n.l. 01/10/2004, l'orario normale contrattuale di lavoro, per gli operai di produzione, è di 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno, ripartito sui primi cinque giorni della settimana, escluso il sabato, ferma restando la disciplina relativa ai riposi annui di cui alla lett. B) dello stesso art. 5 e art. 7 dei C.c.n.l. rispettivamente sopra citati.

Per l'orario di lavoro dei discontinui e per quant'altro non previsto in materia di disciplina dell'orario di lavoro, valgono le norme degli artt. 5 e 6 del C.c.n.l. 20/05/2004 e degli artt. 6, 7 e 8 del C.c.n.l. 01/10/2004 e le altre ivi richiamate.

Flessibilità dell'orario di lavoro

Ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge vigenti in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità, le imprese potranno valutare, sulla base delle proprie esigenze tecniche organizzative e previo accordo interno, la possibilità di utilizzare in modo collettivo almeno 40 ore (1 settimana) dei permessi annui retribuiti di cui, rispettivamente, all'ultimo comma dell'art. 5 del C.c.n.l. 20/05/2004 per il settore industria ed all'art. 7 del C.c.n.l. 01/10/2004 per il settore artigiano.

Art. 2
INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE

Con riferimento agli accordi nazionali 11 giugno 1997 e 14 aprile 1997, stipulati rispettivamente tra ANCE-INTERSIND ed ANAEPA-CONFARTIGIANATO e la FLC nazionale, nonché all'Accordo Provinciale del 10 gennaio 2002 applicativo dei criteri di conversione monetaria lira/euro e considerato che al 1° gennaio 2009 – ai sensi degli Accordi nazionali rispettivamente del 23 marzo 2006 e del 5 luglio 2006 - verrà effettuata la prevista operazione di conglobamento in tale voce retributiva degli importi dell'E.E.T. in atto a tali date, l'indennità territoriale di settore viene corrisposta nelle misure orarie riportate nell'Allegato A.

Art. 3
DETERMINAZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

Ritenuto, in relazione a quanto in premessa, che la determinazione degli incrementi di secondo livello debba essere correlata agli andamenti del settore nel territorio ed ai suoi risultati, ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, nonché con i contenuti dei rispettivi C.c.n.l., l'Elemento Economico Territoriale (di seguito indicato E.E.T.) viene determinato come segue:

1) l'andamento del settore nel territorio di competenza verrà monitorato tramite l'escursione dei valori corrispondenti agli indicatori riportati nelle Tabelle allegate al presente Contratto Territoriale Integrativo (Allegato B) e, in relazione allo stesso, si stabiliranno le variazioni dell'elemento economico territoriale (E.E.T.) previsto dagli Accordi Nazionali 23 marzo 2006 e 5 luglio 2006 citati in premessa;
2) ferma restando l'effettuazione entro il prossimo 31/12/2006 della verifica relativa all'applicazione della normativa di cui al C.I.P. del 6 aprile 1998, la prossima verifica dei mutamenti dei suddetti valori verrà effettuata entro il 30 novembre 2007 ed in caso di esito inferiore all'anticipazione erogata, si determinerà l'ammontare di una nuova anticipazione, sostitutiva della precedente, a valere dal 1° gennaio 2008 per un periodo di 12 mesi e cioè sino alla successiva verifica, sulla base dei risultati del periodo ed in funzione delle prospettive degli andamenti prevedibili degli indicatori di riferimento;
3) nel caso la prossima verifica faccia registrare un esito positivo dell'escursione degli indicatori di cui alla citata tabella di riferimento, l'importo dell'anticipo 2008 verrà

incrementato rispetto a quello erogato nel 2007 fino al limite del risultato economico conseguito. Le verifiche successive alla prima si svolgeranno con le stesse modalità ed applicando gli stessi criteri di cui ai §2 e §3, fermo restando che nell'ipotesi di esiti che dovessero comportare l'azzeramento delle anticipazioni, le parti si incontreranno per una ridefinizione del meccanismo individuato;

4) l'entità dell'erogazione dell'E.E.T. dovrà essere proporzionale alla variazione percentuale risultata nel periodo preso in considerazione secondo i meccanismi di calcolo riportati negli allegati e comunque entro i limiti massimi fissati rispettivamente con le Intese nazionali del 23/03/2006 e del 05/07/2006;
5) in attesa di tale verifica, in applicazione di quanto definito con i citati Accordi nazionali 23/03/2006 e 05/07/2006, viene riconosciuto un incremento dell'anticipazione nella misura:
   - di un 3% da calcolarsi sui minimi di paga e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006, a decorrere dal 1° luglio 2006;
   - di un ulteriore 4% da calcolarsi sui minimi di paga e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006, a decorrere dal 1° settembre 2007;
6) tenuto conto della vigenza quadriennale del presente Contratto Integrativo Territoriale, si conviene che le verifiche successive alla prima verranno effettuate:
   - entro il 30/11/2008, con riferimento al periodo 01/10/07 – 30/09/08;
   - entro il 30/11/2009, con riferimento al periodo 01/10/08 – 30/09/09;
7) in attuazione delle intese nazionali 23/03/2006 e 05/07/2006, dal 1° gennaio 2009 gli importi dell'E.E.T. in vigore al 30/06/2006 verranno conglobati nell'indennità territoriale di settore di cui all'art. 2 (vd. Allegato A);
8) la presente intesa avrà decorrenza dal primo giorno del mese in cui viene sottoscritta con validità sino a tutto il 31 dicembre 2009, ed esplicherà la sua efficacia fino al rinnovo del successivo Contratto integrativo provinciale, convenendo comunque le parti firmatarie sulla possibilità di definire eventuali modifiche e/o integrazioni conseguenti ad innovazioni legislative e/o contrattuali nazionali in materia o con riferimento ai livelli di attendibilità degli indicatori economici prescelti per la determinazione dell'E.E.T;
9) le parti riconoscono che la struttura per la determinazione dell'E.E.T. come sopra individuata è coerente con le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 67/97, convertito nella L. 23.05.97 n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori della tabella allegata consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui alla norma citata.

Art. 4
MENSA

Quando, in forza delle opere da eseguire, si prefiguri una durata del cantiere superiore a mesi quattro, l'impresa, salvo casi di obiettiva impossibilità, provvederà - su richiesta di almeno 20 dipendenti dell'impresa stessa occupati nel cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico - affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo giornaliero mediante il ricorso a convenzione con società specializzate o, qualora si rendesse meno oneroso per l'impresa, mediante l'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.

La fornitura del pasto caldo si configura come primo e secondo piatto con contorno e pane, con l'esclusione delle bevande.

Il concorso dell'impresa alle spese del pasto giornaliero - con presentazione di relativa documentazione di costo - è definito nella misura massima di € 9,00 a far data dal 1° novembre 2006.

Negli altri cantieri, qualora l'operaio intenda consumare un pasto caldo usufruendo di servizi esterni, l'impresa riconoscerà, anche previa convenzione con detti servizi, il concorso spese nella misura di cui sopra.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta una indennità sostitutiva giornaliera, per ogni giornata di effettiva prestazione di almeno quattro ore (con esclusione dei contratti part-time, come precisato nel comma successivo), pari a:

- € 6,00 lordi dal 1° novembre 2006;
- € 6,80 lordi dal 1° gennaio 2008;

Per quanto concerne i rapporti di lavoro a tempo parziale - precisato che in caso di più rapporti di lavoro, al lavoratore può competere l'erogazione di una sola indennità giornaliera - si conviene che la stessa non verrà corrisposta per quei contratti - instaurati successivamente alla data di stipula del Contratto integrativo provinciale del 12/11/2002 - che abbiano una durata non superiore alle quattro ore giornaliere, ovviamente fatte salve le situazioni già in essere alla stessa data.

Fermi restando i criteri e le modalità di erogazione in atto, si conferma che l'indennità sostitutiva di mensa verrà corrisposta con esclusione - per il solo personale con qualifica operaia - del computo delle quote di accantonamento presso la Cassa Edile, in quanto nella determinazione dei valori su indicati si è già tenuto conto dell'incidenza di ferie, festività e gratifica natalizia.

Detta indennità è computata esclusivamente ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva di preavviso in quanto, nella determinazione della sua misura, è già stato tenuto conto delle maggiorazioni per ferie, festività, permessi e gratifica natalizia di cui all'art. 18 del C.c.n.l. 20/05/2004 ed art. 21 del C.c.n.l. 01/10/2004.

L'indennità sostitutiva di mensa non spetta agli operai che si avvolgono del servizio di mensa attuato in una delle forme indicate nei commi precedenti, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte e delle loro particolari condizioni di salute debitamente comprovate.

L'indennità in parola non è altresì dovuta all'operaio al quale vengano rimborsate a piè di lista le spese di vitto.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti già in atto per lo stesso titolo.

Dichiarazione a verbale.

Per verificare la permanenza dei requisiti numerici previsti, si fa riferimento al numero degli operai che, in concreto, usufruiscono del servizio mensa.

Art. 5
FERIE

In attuazione dell'art. 15 del C.c.n.l. 20/05/2004 e dell'art. 18 del C.c.n.l. 01/10/2004 i periodi nell'ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere godute sono indicativamente così determinate:

- 3 settimane nel mese di agosto;
- 1 settimana nel mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie e di fine anno.

Le ferie, comunque, saranno stabilite secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che, per il relativo trattamento economico, valgono le norme di cui agli artt. 18 e 21 dei C.C.N.L. citati.

Per esigenze dell'impresa i permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare potranno, previo accordo con il lavoratore, essere cumulati con il periodo di ferie effettuato a fine anno.

Periodi feriali

In ragione delle particolari crescenti esigenze in particolare di lavoratori stranieri, si prevede la possibilità – fatte salve le oggettive esigenze tecnico-organizzative dell'Impresa – di cumulare su esplicita richiesta e dietro relativa approvazione dell'Impresa stessa il normale periodo di

ferie collettive con permessi individuali di cui all'art. 5, lett. B), C.c.n.l. 20/05/2004 industria e art. 7, parte operai del C.c.n.l. 01/10/2004 artigianato.

Art. 6
FESTIVITÀ

Ferma restando la normativa contrattuale in materia, considerato che nel Comune di Lecco vengono celebrate una festività patronale ed una tradizionale, per i lavoratori edili occupati presso imprese operanti nel Comune stesso verrà considerata festiva (ai sensi dell'art. 17 del C.c.n.l. 20/05/2004 ed art. 20 del C.c.n.l. 01/10/2004) la ricorrenza del S. Patrono (6 dicembre - San Nicolò).

Art. 7
ACCANTONAMENTI ALLA CASSA EDILE

Con riferimento all'art. 18 del C.c.n.l. 20/05/2004 ed all'art. 21 del C.c.n.l. 01/10/2004, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50%, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 24 del C.c.n.l. 20/05/2004 ed art. 25 del C.c.n.l. 01/10/2004 anzidetti per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 – 6, 7, 8 dei C.c.n.l., sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 ed art. 20 dei contratti stessi (erogate direttamente dalle imprese), sulle ore di permesso retribuito dovute ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, ai membri dei Comitati Direttivi dei Sindacati e sulle ore di assemblea.

Le percentuali complessive vanno imputate per l'8,50% al trattamento per ferie, e per il 10% alla gratifica natalizia.

Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge, secondo il criterio convenzionale stabilito dalle associazioni nazionali con l'Allegato D del C.c.n.l. 20/05/2004 ed Allegato B del C.c.n.l. 01/10/2004.

La predetta percentuale del 18,50% viene quindi corrisposta mediante l'accantonamento del 14,20% presso la Cassa Edile e mediante il pagamento diretto al lavoratore della restante percentuale del 4,30%.

A far data dal 01/10/2000 non si procede più all'accantonamento presso la C.E. della quota pari al 4,95% relativa ai permessi individuali, in quanto l'importo corrispondente viene inserito nella retribuzione del singolo mese di competenza, ai sensi dell'art. 5 del C.c.n.l. 20/05/2004 e dell'art. 6 del C.c.n.l. 01/10/2004.

Malattia e tbc

Durante l'assenza dal lavoro per malattia, limitatamente al periodo di conservazione obbligatoria del posto, deve essere calcolata, per ferie e gratifica natalizia, la percentuale del 18,50% come accantonamento lordo e del 14,20% come accantonamento netto.

Dovrà ancora essere calcolata la percentuale del 18,50% (14,20% accantonamento netto), per gli apprendisti e per gli operai, per gli eventuali giorni di malattia intercorrenti tra la cessazione del trattamento economico a carico dell'Inps ed il termine contrattuale di conservazione del posto.

Superato il termine contrattuale per la conservazione del posto, ove l'impresa non proceda alla risoluzione del rapporto, nulla deve essere calcolato a titolo di ferie e gratifica natalizia, in quanto il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, limitatamente al periodo di conservazione del posto, deve essere calcolata per ferie e gratifica natalizia la percentuale del:

	Accantonamento lordo	Accantonamento netto
- per il giorno dell'infortunio e per le giornate di carenza INAIL	18,5%	14,2%
- dal 4° al 90° giorno	7,4%	5,7%
- dal 91° giorno in poi	4,6%	3,6%

Modalità

Le predette percentuali dovute durante le assenze per malattia ed infortunio vanno computate sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato nel cantiere durante l'assenza dell'operaio, ovvero sulla base dell'orario normale contrattuale in vigore, qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali debbono essere accantonati presso la Cassa Edile mediante versamenti mensili da effettuarsi entro il mese successivo a quello cui si riferiscono.

I versamenti effettuati oltre l'anzidetto termine, ma tassativamente accreditati entro il:

- 31 gennaio, per il periodo: 1° ottobre - 31 dicembre;
- 30 aprile, per il periodo: 1° gennaio- 31 marzo;
- 31 luglio, per il periodo: 1° aprile - 30 giugno;
- 31 ottobre, per il periodo: 1° luglio- 30 settembre;

sono gravati dell'interesse di mora, calcolato in ragione annua, nella misura pari al Tasso EURIBOR semestrale (tasso 365) del 1° aprile e del 1° ottobre maggiorato di 1,7 punti (Accordo Provinciale 09/01/06).

Per eventuali ritardi oltre quelli sopra indicati le imprese, ferma restando la loro responsabilità contrattuale, dovranno versare una penalità nella misura dello 0,03% per ogni giorno di ritardo, calcolato sul totale maturato, maggiorato degli interessi di mora.

L'impresa trasmetterà alla Cassa Edile l'elenco mensile di tutti i lavoratori dipendenti con l'indicazione delle retribuzioni corrisposte nel mese, compilato secondo le modalità fissate dalla Cassa medesima. Detto elenco dovrà pervenire alla Cassa entro il 20° giorno del mese successivo a quello cui si riferisce. Per ogni elenco presentato fuori termine, l'impresa dovrà versare una sanzione di € 51,65.

Corresponsione

Il pagamento agli operai degli importi accantonati per ferie e gratifica natalizia verrà effettuato dalla Cassa Edile direttamente agli operai interessati, a mezzo bonifico domiciliato o accredito bancario, come segue:

- entro il 31 luglio: l'ammontare delle percentuali maturate durante il periodo 1° ottobre - 31 marzo;
- entro il 15 dicembre: quello relativo al periodo 1° aprile - 30 settembre.

Non sono ammessi pagamenti effettuati direttamente dall'impresa ai lavoratori, per qualsiasi ragione o causa, salvo casi eccezionali per singoli lavoratori e previo specifico accordo con la Cassa Edile.

Art. 8
INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Le indennità per "lavori in galleria", di cui al gruppo B) dell'art. 20 del C.c.n.l. 20/05/2004 e dell'art. 23 del C.c.n.l. 01/10/2004, sono fissati nelle seguenti misure:

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di

difficoltà e di disagio
46%;

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione
26%;

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18%.

Con effetto dal 1° gennaio 1981 per gli addetti a gallerie con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco, è stabilita una ulteriore indennità pari al 10%.

Restano confermate nelle misure contrattualmente previste le rimanenti indennità per lavori speciali disagiati di cui ai Gruppi A) tabella unica nazionale, C), D), E), riportate nel predetto art. 20, e Gruppi A), C) riportate nel predetto art. 23 nonché ogni altra disposizione richiamata nei citati artt.

Art. 9
TRASFERTA

L'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il confine territoriale del comune di assunzione, ha diritto a percepire una diaria fissata, a norma del combinato disposto degli artt. 21 e 56 del C.c.n.l. 20/05/2004 ed artt. 24 e 58 del C.c.n.l. 01/10/2004 nelle seguenti misure:

- da oltre km. 8 e fino a km. 15 dai confini territoriali dei predetti comuni al cantiere 10%
- da oltre km. 15 e fino a km. 25 12%
- da oltre km. 25 e fino a km. 45 15%
- oltre i km. 45 20%

Le distanze chilometriche vengono determinate secondo la viabilità ordinaria.

Le percentuali anzidette vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.c.n.l. 20/05/2004 e dell'art. 25 del C.c.n.l. 01/10/2004, per ogni ora di effettivo lavoro.

All'operaio in trasferta è inoltre dovuto un rimborso delle spese di viaggio, secondo le tariffe previste per i mezzi pubblici, salvo che il trasporto sia effettuato con mezzi dell'impresa.

Fatte salve le condizioni di miglior favore, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le norme di cui agli artt. 21 e 24 dei predetti C.c.n.l.

Art. 10
INDENNITÀ CONCORSO SPESE DI TRASPORTO

L'indennità concorso spese di trasporto è elevata a:

- € 1,80 giornaliere a decorrere dal 1° novembre 2006;
- € 2,00 giornaliere a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Detta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, anche se l'attività non sia stata iniziata per cause non imputabili al lavoratore.

Essa non è dovuta quando il trasporto dal luogo di residenza al posto di lavoro sia effettuato con mezzi messi gratuitamente a disposizione dall'impresa e nel caso in cui, ricorrendo l'obbligo dell'indennità di trasferta di cui all'art. 9 del presente contratto, l'impresa rimborsi interamente le spese di viaggio sostenute dal lavoratore per recarsi sul posto di lavoro.

Sono assorbiti, fino a concorrenza, gli eventuali trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle imprese.

Art. 11
INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 23 del C.c.n.l. 20/05/2004 l'indennità per lavori in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti ad altitudini superiori ai 1.000 metri sul livello del mare, resta confermata nella misura del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del contratto citato.

Art. 12
ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

Il contributo a carico del datore di lavoro, di cui all'art. 29 del C.c.n.l. 20/05/2004 ed art. 31 del C.c.n.l.. 01/10/2004, è stabilito nella misura del 5,10% e potrà essere modificato, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo provinciale realizzato tra le parti firmatarie del presente contratto.

Art. 13
CASSA EDILE

Con riferimento all'art. 36 del C.c.n.l. 20/05/2004 ed art. 43 del C.c.n.l. 01/10/2004, il contributo dovuto alla Cassa Edile per assistenza e servizi è fissato nella misura del 2,4650%, di cui il 2,0542% a carico dell'impresa e lo 0,4108% a carico dell'operaio.

Art. 14
INDUMENTI DI LAVORO

Si conferma, per i lavoratori non in prova, la seguente dotazione annua di indumenti di lavoro: due giubbe, due paia di pantaloni ed un paio di scarpe antinfortunistiche. La fornitura dei suddetti indumenti continuerà ad essere effettuata per il tramite della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e Lecco con le modalità ed i criteri vigenti.

A copertura degli oneri relativi è stabilito un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,60% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.c.n.l. 20/05/2004 ed art. 25 del C.c.n.l. 01/10/2004.

Poiché la fornitura di cui sopra costituisce un mezzo per prevenire i rischi ed i disagi connessi alle lavorazioni, il lavoratore in servizio è tenuto ad indossare gli indumenti e le calzature di lavoro forniti.

Art. 15
QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

Con riferimento alla lettera c) dell'art. 36 del C.c.n.l. 20/05/2004 ed all'art. 43 del C.c.n.l. 01/10/2004, la quota nazionale e la quota territoriale di adesione contrattuale sono fissate rispettivamente nelle misure dello 0,2222% e dello 0,7410% a carico delle imprese ed in egual misura a carico degli operai, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.c.n.l. 20/05/2004 ed art. 25 del C.c.n.l. 01/10/2004, maggiorati del 23,45%.

L'importo delle predette quote nazionali e territoriali a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato - unitamente all'importo a carico del datore di lavoro stesso - alla Cassa Edile secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 7 del presente contratto.

Art. 16
QUOTA SINDACALE

La quota sindacale a favore dei Sindacati dei lavoratori è stabilita nella misura pari allo 0,60% della retribuzione denunciata alla Cassa Edile agli effetti del calcolo delle percentuale per ferie e gratifica natalizia.

Tale percentuale verrà trattenuta dalla Cassa Edile ai lavoratori che abbiano rilasciato regolare delega firmata, con la precisazione del Sindacato al quale intendono versare la quota

stessa, secondo le modalità ed i criteri contenuti nella Convenzione, prevista dall'accordo nazionale 25 luglio 1996 ed espressamente richiamata nell'art. 37 del C.c.n.l. 20/05/2004 nonché dall'art. 41 del C.c.n.l. 01/10/2004.

Regolamentazione per gli impiegati

Art. 17
PREMIO DI PRODUZIONE

Con riferimento agli accordi nazionali 11 giugno 1997 e 14 aprile 1997, stipulati rispettivamente tra ANCE-INTERSIND ed ANAEPA-CONFARTIGIANATO e la FLC nazionale, nonché all'Accordo Provinciale del 10 gennaio 2002 applicativo dei criteri di conversione monetaria lira/euro, e considerato che al 1° gennaio 2009 – ai sensi degli Accordi Nazionali rispettivamente del 23 marzo 2006 e del 5 luglio 2006 - verrà effettuata la prevista operazione di conglobamento in tale voce retributiva degli importi dell'E.E.T. in atto a tali date, il premio di produzione viene corrisposto nelle misure mensili riportate nell'Allegato A.

Art. 18
DETERMINAZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

Ritenuto, in relazione a quanto in premessa, che la determinazione degli incrementi di secondo livello debba essere correlata agli andamenti del settore nel territorio ed ai suoi risultati, ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, nonché con i contenuti dei rispettivi C.C.N.L., l'Elemento Economico Territoriale (di seguito indicato E.E.T.) viene determinato come segue:

1) l'andamento del settore nel territorio di competenza verrà monitorato tramite l'escursione dei valori corrispondenti agli indicatori riportati nelle Tabelle allegate al presente Contratto Territoriale Integrativo (Allegato B) e, in relazione allo stesso, si stabiliranno le variazioni dell'elemento economico territoriale (E.E.T.) previsto dagli Accordi Nazionali 23 marzo 2006 e 5 luglio 2006 citati in premessa;
2) ferma restando l'effettuazione entro il prossimo 31/12/2006 della verifica relativa all'applicazione della normativa di cui al C.I.P. del 6 aprile 1998, la prossima verifica dei mutamenti dei suddetti valori verrà effettuata entro il 30 novembre 2007 ed in caso di esito inferiore all'anticipazione erogata, si determinerà l'ammontare di una nuova anticipazione, sostitutiva della precedente, a valere dal 1° gennaio 2008 per un periodo di 12 mesi e cioè sino alla successiva verifica, sulla base dei risultati del periodo ed in funzione delle prospettive degli andamenti prevedibili degli indicatori di riferimento;
3) nel caso la prossima verifica faccia registrare un esito positivo dell'escursione degli indicatori di cui alla citata tabella di riferimento, l'importo dell'anticipo 2008 verrà incrementato rispetto a quello erogato nel 2007 fino al limite del risultato economico conseguito. Le verifiche successive alla prima si svolgeranno con le stesse modalità ed applicando gli stessi criteri di cui ai §2 e §3, fermo restando che nell'ipotesi di esiti che dovessero comportare l'azzeramento delle anticipazioni, le parti si incontreranno per una ridefinizione del meccanismo individuato;
4) l'entità dell'erogazione dell'E.E.T. dovrà essere proporzionale alla variazione percentuale risultata nel periodo preso in considerazione secondo i meccanismi di calcolo riportati negli allegati e comunque entro i limiti massimi fissati rispettivamente con le Intese nazionali del 23/03/2006 e del 05/07/2006;
5) in attesa di tale verifica, in applicazione di quanto definito con i citati Accordi nazionali 23/03/2006 e 05/07/2006, viene riconosciuto un incremento dell'anticipazione nella misura:
   - di un 3% da calcolarsi sui minimi di paga e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006, a decorrere dal 1° luglio 2006;
   - di un ulteriore 4% da calcolarsi sui minimi di paga e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006, a decorrere dal 1° settembre 2006;
6) tenuto conto della vigenza quadriennale del presente Contratto Integrativo Territoriale, si conviene che le verifiche successive alla prima verranno effettuate:
   - entro il 30/11/2008, con riferimento al periodo 01/10/07 – 30/09/08;

- entro il 30/11/2009, con riferimento al periodo 01/10/08 – 30/09/09;

7) in attuazione delle intese nazionali 23/03/2006 e 05/07/2006, dal 1° gennaio 2009 gli importi dell'E.E.T. in vigore al 30/06/2006 verranno conglobati nel premio di produzione di cui all'art. 17 (vd. Allegato A);
8) la presente intesa avrà decorrenza dal primo giorno del mese in cui viene sottoscritta con validità sino a tutto il 31 dicembre 2009, ed esplicherà la sua efficacia fino al rinnovo del successivo Contratto integrativo provinciale, convenendo comunque le parti firmatarie sulla possibilità di definire eventuali modifiche e/o integrazioni conseguenti ad innovazioni legislative e/o contrattuali nazionali in materia o con riferimento ai livelli di attendibilità degli indicatori economici prescelti per la determinazione dell'E.E.T;
9) le parti riconoscono che la struttura per la determinazione dell'E.E.T. come sopra individuata è coerente con le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 67/97, convertito nella L. 23/05/97 n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori della tabella allegata consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui alla norma citata.

Art. 19
MENSA

Ferme restando le norme contenute nell'art. 4 - parte operai - del presente contratto, relativamente al servizio mensa, l'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di cui sopra, è stabilita in:

- € 6,00 lordi giornalieri (convenzionalmente € 120,00 mensili) dal 1° settembre 2006;
- € 6,80 lordi giornalieri (convenzionalmente € 136,00 mensili) dal 1° gennaio 2008;

Difformemente da quanto previsto per gli operai, detta indennità sostitutiva viene computata ai fini degli istituti contrattuali di cui all'Accordo Interconfederale 20 aprile 1956 (trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva di preavviso, ferie, festività e 13a mensilità) nonché ai fini del premio annuo di cui all'art. 64 e del premio di fedeltà di cui all'art. 65 del C.c.n.l. 20/05/2004 e del C.c.n.l. 01/10/2004.

Art. 20
INDENNITÀ CONCORSO SPESE DI TRASPORTO

L'indennità di concorso spese di trasporto è elevata a:

- € 1,80 giornaliere (convenzionalmente € 36,00 mensili) dal 1° novembre 2006;
- € 2,00 giornaliere (convenzionalmente € 40,00 mensili) dal 1° gennaio 2008;

Detta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, anche se l'attività non sia stata iniziata per cause non imputabili al lavoratore.

Essa non è dovuta quando il trasporto dal luogo di residenza al posto di lavoro sia effettuato con mezzi messi gratuitamente a disposizione dall'impresa e nel caso in cui, per effetto di eventuali trasferte, l'impresa rimborsi interamente le spese di viaggio sostenute dal lavoratore per recarsi sul posto di lavoro.

Sono assorbiti, fino a concorrenza, gli eventuali trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle imprese.

Parte comune

Art. 21
DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANO D'OPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

In materia di appalti e subappalti si richiama integralmente la disciplina di cui all'art. 14 del C.c.n.l. 20/05/2004 ed art. 17 del C.c.n.l. 01/10/2004.

L'Associazione Costruttori Edili e l'UPAL si impegnano ad operare affinché, da parte delle imprese interessate, venga data regolare e tempestiva attuazione alle disposizioni previste dagli art. 14 ed art. 17 dei rispettivi C.c.n.l. ed inoltre a tradurre in comportamenti concreti gli ulteriori accordi che a livello nazionale potranno essere stipulati in materia.

Nell'allegato C), che forma parte integrante del presente contratto, si riportano:

- lo schema di lettera (a) che l'impresa appaltante o subappaltante deve inviare alla Cassa Edile e, per conoscenza, agli Istituti previdenziali ed assicurativi ed all'Associazione Costruttori Edili, oltre che alle rappresentanze sindacali di cantiere o, in mancanza di queste, ai Sindacati competenti, per il tramite delle Associazioni datoriali medesime;
- lo schema di dichiarazione (b) dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice di adesione al C.c.n.l. ed ai contratti integrativi locali.

Le imprese provenienti da fuori provincia sono tenute ad iscrivere alla Cassa Edile delle Province di Como e di Lecco gli operai assunti in loco o ivi trasferiti, per l'esecuzione di lavori sia pubblici che privati nel territorio cui si applicano le norme del presente contratto integrativo.

Art. 22
ENTE UNICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA

In applicazione di quanto espressamente previsto in proposito con le precedenti intese a livello provinciale, in data 15 ottobre 2002, le parti hanno proceduto alla ratifica formale dell'avvenuta costituzione di un Ente Unico per la formazione e la sicurezza – denominato E.S.P.E., con sede in Via A. Grandi n. 15, a Lecco.

A conferma del rilievo prioritario annesso sia alla formazione ed alla migliore qualificazione professionale del personale, tanto in cerca di occupazione che già in forza presso le imprese del territorio, sia alla sicurezza ed all'igiene del lavoro nei cantieri, con tale innovativo adeguamento alla struttura degli Enti paritetici, le parti hanno inteso dare concreta risposta alle mutate condizioni operative conseguenti da un lato ai più recenti e complessi interventi legislativi e dall'altro alle crescenti esigenze di reperimento occupazionale.

L'autonomo finanziamento dell'E.S.P.E. viene garantito con il versamento presso la Cassa Edile delle attuali quote di contribuzione attribuite nella misura dell'1% all'attività formativa, e dello 0,199% alle iniziative in materia di sicurezza, da calcolarsi entrambi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.c.n.l. 20/05/2004 e dell'art. 25 del C.c.n.l. 01/10/2004, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui rispettivamente al punto 3) dell'art. 17 ed all'art. 20 dei C.c.n.l. citati.

Art. 23
DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto integrativo si applica dal 24 luglio 2006, salve le diverse decorrenze espressamente indicate nei precedenti articoli ed esplica la sua efficacia almeno sino a tutto il 31/12/2009.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto integrativo, valgono le norme del C.c.n.l. 20/05/2004 e C.c.n.l. 01/10/2004.

Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.

ALLEGATO A

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE – OPERAI (Art. 2) – VALORI ORARI

Livelli	Valori Industria e Artigianato al 31/12/2008	Valori Industria dal 01/01/2009	Valori artigianato dal 01/01/2009
operaio di 4" livello	€ 0,64	€ 1,28	€ 1,28
operaio specializzato (3° liv.)	€ 0,60	€ 1,20	€ 1,20
operaio qualificato (2° liv.)	€ 0,54	€ 1,08	€ 1,07
operaio comune (man. spec.) (1° liv.)	€ 0,46	€ 0,92	€ 0,92
discontinuo lett. B) artt. 6 e 8 (c.c.n.l. ind. e art.)	€ 0,41	€ 0,82	------
discontinuo lett. A) artt. 6 e 8 (c.c.n.l. ind. e art.)	€ 0,37	€ 0,74	------

Per il personale assunto con qualifica di apprendista ai sensi della L. n. 25/1955, ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi della L. n. 30/2003, i valori sono determinati secondo criteri e modalità dei rispettivi C.c.n.l. dei settori industria ed artigianato.

PREMIO DI PRODUZIONE – IMPIEGATI (Art. 17) – VALORI MENSILI

Livelli	Valori Industria e Artigianato al 31/12/2008	Valori Industria dal 01/01/2009	Valori Artigianato dal 01/01/2009
7° livello (imp. 1a super)	€ 144,38	€ 303,37	€ 308,63
6° livello (imp. 1a categoria)	€ 134,65	€ 277,74	€ 278,17
5° livello (imp. 2a categoria)	€ 113,91	€ 233,15	€ 233,47
4° livello (ass. tecnico già in 3a categoria)	€ 100,58	€ 211,87	€ 211,32
3° livello (imp. 3a categoria)	€ 91,69	€ 195,03	€ 195,25
2° livello (imp. 4a categoria)	€ 82,24	€ 175,25	€ 173,75
1° livello (imp. 4a cat., 1° impiego)	€ 71,26	€ 150,75	€ 151,38

Per il personale assunto con qualifica di apprendista ai sensi della L. n. 25/1955, ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi della L. n. 30/2003, i valori sono determinati secondo criteri e modalità dei rispettivi C.c.n.l. dei settori industria ed artigianato.

ALLEGATO B

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELL'E.E.T.: TABELLA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE 24/07/2006 – DECORRENZA 1° LUGLIO 2006

INDICATORI: MONTE SALARI DICHIARATI IN CASSA EDILE (FONTE: CASSA EDILE)
MEDIA ORE LAVORATE PRO CAPITE (FONTE: CASSA EDILE) *
MEDIA LAVORATORI OCCUPATI (FONTE: CASSA EDILE)
MEDIA IMPRESE ISCRITTE IN CASSA EDILE (FONTE: CASSA EDILE)

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1° OTTOBRE - 30 SETTEMBRE ANNO SUCCESSIVO

PARAMETRI	MONTE SALARI (EURO)	MEDIA ORE LAVORATE	MEDIA LAVORATORI	MEDIA IMPRESE
8	fino a 43.000.000	fino a 1490	fino a 3760	fino a 712
9	da 43.000.001 a 44.000.000	da 1491 a 1500	da 3761 a 3780	da 713 a 720
10	da 44.000.001 a 45.000.000	da 1501 a 1510	da 3781 a 3800	da 721 a 728
11	da 45.000.001 a 46.000.000	da 1511 a 1520	da 3801 a 3820	da 729 a 736
12	da 46.000.001 a 47.000.000	da 1521 a 1530	da 3821 a 3840	da 737 a 744
13	da 47.000.001 a 48.000.000	da 1531 a 1540	da 3841 a 3860	da 745 a 752
14	da 48.000.001 a 49.000.000	da 1541 a 1550	da 3861 a 3880	da 753 a 760
15	da 49.000.001 a 50.000.000	da 1551 a 1560	da 3881 a 3900	da 761 a 768
16	da 50.000.001 a 51.000.000	da 1561 a 1570	da 3901 a 3920	da 769 a 776
17	da 51.000.001 a 52.000.000	da 1571 a 1580	da 3921 a 3940	da 777 a 784
18	da 52.000.000 a 53.000.000	da 1581 a 1590	da 3941 a 3960	da 785 a 792
19	da 53.000.000 a 54.000.000	da 1591 a 1600	da 3961 a 3980	da 793 a 800
20	da 54.000.000 a 55.000.000	da 1601 a 1610	da 3981 a 4000	da 801 a 808
21	da 55.000.000 a 56.000.000	da 1611 a 1620	da 4001 a 4020	da 809 a 816
22	da 56.000.000 a 57.000.000	da 1621 a 1630	da 4021 a 4040	da 817 a 824
23	da 57.000.000 a 58.000.000	da 1631 a 1640	da 4041 a 4060	da 825 a 833
24	da 58.000.000 a 59.000.000	da 1641 a 1650	da 4061 a 4080	da 834 a 841
25	da 59.000.000 a 60.000.000	da 1651 a 1660	da 4081 a 4100	da 842 a 849
26	da 60.000.001 a 61.000.000	da 1661 a 1670	da 4101 a 4120	da 850 a 857
27	da 61.000.001 a 62.000.000	da 1671 a 1680	da 4121 a 4140	da 858 a 865
28	oltre 62.000.000	oltre 1680	oltre 4140	oltre 865

* VERRA' APPLICATO UN CORRETTIVO IN RELAZIONE ALL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI PER EVENTI ATMOSFERICI SUL TOTALE ORE LAVORATE: QUALORA SI RILEVI UNO SCOSTAMENTO SUPERIORE AL 10% (IN PIU' O IN MENO) SUL DATO PERCENTUALE RELATIVO AL 2005, IL DATO RELATIVO ALLA MEDIA ORE LAVORATE VERRA' INCREMENTATO O RIDOTTO PERCENTUALMENTE IN MISURA PARI ALLA VARIAZIONE RILEVATA, OLTRE IL PREDETTO LIMITE DI TOLLERANZA (10%)

L' OSCILLAZIONE DEI PARAMETRI, PER OGNI ANNO DI OSSERVAZIONE, SARA' DETERMINATA DALLA ESATTA MEDIA ALGEBRICA DEI VALORI RAGGIUNTI PER OGNI PARAMETRO, SECONDO LA TABELLA SOPRA RIPORTATA, NEL RELATIVO PERIODO DI RIFERIMENTO (1° OTTOBRE - 30 SETTEMBRE ANNO SUCCESSIVO)

LA MEDIA, COSI' OTTENUTA, RAPPRESENTERA' L'ESATTA MISURA PERCENTUALE PER LA DETERMINAZIONE DELL' E.E.T., DA APPLICARE:
a) FINO A CONCORRENZA DEL 14%, SUI VALORI MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO IN VIGORE AL MESE DI NOVEMBRE 2005;
b) L'EVENTUALE ECCEDENZA, ENTRO I LIMITI STABILITI DAGLI ACCORDI NAZIONALI (+3% DAL 01/07/2006 - ULTERIORE 4% DAL 01/09/2007), SUI MINIMI IN VIGORE AL 01/03/06 E 01/07/06, RISPETTIVAMENTE x INDUSTRIA E ARTIGIANATO.
NEL 2007 E 2008, LE PERCENTUALI COMPLESSIVE IN VIGORE L'ANNO PRECEDENTE VERRANNO EROGATE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, SALVO VERIFICA DELL'EFFETTIVO ANDAMENTO DEL SETTORE, E CONSEGUENTE ESATTA DETERMINAZIONE DELL'EET DA APPLICARE, DA EFFETTUARSI TRA LE PARTI SOCIALI ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE.
CON DECORRENZA 01/01/2009, GLI IMPORTI DELL'E.E.T. IN VIGORE AL 30/06/2006 VERRANNO CONGLOBATI NELL'INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE (OPERAI) E NEL PREMIO DI PRODUZIONE (IMPIEGATI).
CON DECORRENZA 01/07/2006 L'IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE DELL'E.E.T. E' FISSATO NELLE MISURE DI CUI ALLE SEGUENTI TABELLE:

Segue - ALLEGATO B

TABELLE DELLE ANTICIPAZIONI DELL'E.E.T. IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2006

INDUSTRIA EDILE

OPERAI

LIVELLO	E.E.T. orario
IV°	€ 0,79
III°	€ 0,74
II°	€ 0,66
I°	€ 0,56
Discontinui	€ 0,50
Discontinui con alloggio	€ 0,45

IMPIEGATI

LIVELLO	E.E.T. mensile
VII° (1^ sup.)	€ 194,91
VI° (1^ cat.)	€ 175,41
V° (2^ cat.)	€ 146,18
IV° (Ass. tecnico)	€ 136,43
III° (3^ cat.)	€ 126,68
II° (4^ cat.)	€ 114,02
I° (1° impiego)	€ 97,45

ARTIGIANATO EDILE

OPERAI

CATEGORIE	E.E.T. orario
4°Liv. (Ex operai S.spec.)	€ 0,78
3°Liv. (Ex operai spec.)	€ 0,73
2°Liv. (Ex Operai qual.)	€ 0,65
1°Liv. (Ex manovali spec.)	€ 0,57

IMPIEGATI

LIVELLI	E.E.T. mensile
7°Liv.(con funz.direttive)	€ 201,33
6°Liv.(Ex 1ª Categoria)	€ 175,93
5°Liv.(Ex 2ª Categoria A)	€ 146,57
4°Liv.(Ex 2ª Categoria B)	€ 135,75
3°Liv.(Ex 3ª Categoria)	€ 126,95
2°Liv.(Ex 4ª Categoria A)	€ 112,19
1°Liv.(Ex 4ª Categoria B)	€ 98,22

Segue - ALLEGATO B

TABELLE DELLE ANTICIPAZIONI DELL'E.E.T. IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2009

(a seguito conglobamento nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione degli importi dell'E.E.T. in atto al 30/06/2006)

INDUSTRIA EDILE

OPERAI

LIVELLO	E.E.T. orario
IV°	€ 0,34
III°	€ 0,32
II°	€ 0,28
I°	€ 0,24
Discontinui	€ 0,22
Discontinui con alloggio	€ 0,19

IMPIEGATI

LIVELLO	E.E.T. mensile
VII° (1^ sup.)	€ 83,80
VI° (1^ cat.)	€ 75,42
V° (2^ cat.)	€ 62,85
IV° (Ass. tecnico)	€ 58,66
III° (3^ cat.)	€ 54,47
II° (4^ cat.)	€ 49,02
I° (1° impiego)	€ 41,90

ARTIGIANATO EDILE

OPERAI

CATEGORIE	E.E.T. orario
4°Liv. (Ex operai S.spec.)	€ 0,34
3°Liv. (Ex operai spec.)	€ 0,31
2°Liv. (Ex. Operai qual.)	€ 0,28
1°Liv. (Ex. manovali spec.)	€ 0,25

IMPIEGATI

LIVELLI	E.E.T. mensile
7°Liv.(con funz.direttive)	€ 86,54
6°Liv.(Ex 1ª Categoria)	€ 75,63
5°Liv.(Ex 2ª Categoria A)	€ 63,02
4°Liv.(Ex 2ª Categoria B)	€ 58,36
3°Liv.(Ex 3ª Categoria)	€ 54,58
2°Liv.(Ex 4ª Categoria A)	€ 48,24
1°Liv.(Ex 4ª Categoria B)	€ 42,22

ALLEGATO C

DISCIPLINA NELL'IMPIEGO DI MANO D'OPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

a) Schema di lettera (RACCOMANDATA A/R) dell'Impresa appaltante (o subappaltante) alla Cassa Edile e, per conoscenza, agli Istituti di previdenza ed assistenza.

- Alla CASSA EDILE di.....
- Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (*)

e, per conoscenza:

- All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - Sede di.....
- All'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) - Sede di _____
- All'ANCE Lecco o alla Confartigianato Imprese Lecco (**)

Oggetto: APPALTO E SUBAPPALTO: C.C.N.L. 18 giugno 2008 e 23 luglio 2008 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini rispettivamente industriali ed artigiane.

La sottoscritta Impresa _____(1)
agli effetti della "disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti" contenuta nei Contratti Collettivi Nazionali in oggetto per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti in indirizzo di aver affidato l'esecuzione dei seguenti lavori per il cantiere di _____ all'Impresa _____(2)
La durata presumibile dei lavori sarà di mesi ___, durante i quali presumibilmente verranno impiegati n. ____ lavoratori.
Per Codesta Cassa Edile e per la Rappresentanza Sindacale Unitaria, a norma dei citati contratti nazionali, si trasmette in allegato la Dichiarazione rilasciata dall'Impresa esecutrice.

TIMBRO E FIRMA

_____

n. 1 allegato per la Cassa Edile e per la Rappresentanza Sindacale Unitaria.

(1) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante;

(2) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice ed ubicazione dei cantiere;
(*) In mancanza della Rappresentanza Sindacale Unitaria la comunicazione deve essere indirizzata alle Organizzazioni Sindacali per il tramite dell'ANCE Lecco o della Confartigianato Imprese Lecco;
(**) Indicare, alternativamente, una delle due

Segue - ALLEGATO C

b) Schema di Dichiarazione dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice di adesione al C.c.n.l. ed agli accordi integrativi locali.

La sottoscritta Impresa _____ (1)

dichiara che, con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data _____

ha assunto l'esecuzione, per conto dell'impresa _____ (2)

dei lavori di _____

nel cantiere di _____

La sottoscritta Impresa si impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto (o subappalto) e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con i Contratti Collettivi Nazionali 18 giugno 2008 e 23 luglio 2008 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini rispettivamente industriali ed artigiane e con gli accordi locali integrativi dei medesimi, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile di _____ per i lavoratori trasfertisti e di quella delle Province di Como e Lecco per gli assunti in loco e ivi trasferiti, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento delle Casse Edili medesime.

La sottoscritta Impresa consente fin d'ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse.

_____, addì _____

TIMBRO E FIRMA

_____

(1) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice
(2) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

ACCORDO PROVINCIALE 17 FEBBRAIO 1998

e successive modifiche ed integrazioni (Accordi provinciali 02/03/2004 – 07/04/2005 – 16/03/2007 - Contratto Integrativo Provinciale 24/07/2006)

VERBALE DI ACCORDO

Addì 17 febbraio 1998, presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Lecco

tra

l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Lecco, rappresentata dal suo Direttore dott. Paolo Cavallier, dal sig. Mario Lanfranchi e dal dott. Angelo Invernizzi,

l'Unione Provinciale Artigiani di Lecco - Confartigianato, rappresentata dal suo Direttore dott. Cesare Fumagalli e dal Vice-direttore dott. Riccardo Balbiani,

e

la FeNEAL-UIL di Lecco, rappresentata dal Segretario Generale rag. Ferdinando Lioi e dal sig. Carmelo Orlando,

la FILCA-CISL di Lecco, rappresentata dal Segretario Generale sig. Fabrizio Mazzoleni e dal sig. Stefano Zucchi,

la FILLEA-CGIL di Lecco, rappresentata dal Segretario Generale sig. Roberto Baselli e dai sigg. Sergio Uda e Luigi Tonini,

- visto quanto disposto:
  - dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242;
  - dagli artt. 88, lett. A) e 89 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dall'art. 82 del C.C.N.L. 27 ottobre 1995 delle imprese artigiane edili ed affini;
  - dall'art. 13 del Contratto Integrativo Territoriale del 12 luglio 1989 per le imprese edili del settore industria e dall'art. 4 del Contratto Integrativo Territoriale del 16 gennaio 1990 per le imprese artigiane edili ed affini;

- considerati il ruolo e le funzioni che le predette norme demandano agli Enti Paritetici Territoriali;

- considerato che le imprese artigiane della Provincia di Lecco versano alla Cassa Edile delle Provincie di Como e Lecco il normale contributo per il funzionamento della Commissione Sicurezza Cantieri per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (C.S.C.);

- premesso che viene, ovviamente, fatta salva ogni altra concreta iniziativa eventualmente attuata a livello aziendale/territoriale nello spirito e per il conseguimento degli obiettivi posti dal citato D.Lgs. n. 626/94, nonché dalla normativa contrattuale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e più specificatamente di informazione e formazione;

le parti convengono sull'opportunità di pervenire, nell'ambito di una politica attiva in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, ad una regolamentazione che miri alla realizzazione di un Sistema

di sicurezza per il settore dell'edilizia nella Provincia di Lecco ed al riguardo definiscono quanto segue:

RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA (Artt. 18 e 19, D.Lgs. 626/94, come sostituiti dagli artt. 47, 48, 49 e 50, D.Lgs. 81/2008).

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto che li rappresenta direttamente nei confronti dell'impresa in materia di salute, sicurezza sul luogo di lavoro, nonché in materia di ambiente di lavoro.

Nell'ambito del progetto generale della sicurezza sul lavoro, obiettivo prioritario del R.L.S. - sia Aziendale che Territoriale - è la realizzazione di un'effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, in collaborazione con i responsabili dell'impresa e nel rispetto delle attribuzioni di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 626/94, che si intendono espressamente richiamate dal presente accordo.

Si precisa che pertanto il R.L.S., nello svolgimento delle suddette funzioni, non può in alcun modo svolgere attività sindacale, nè di proselitismo e propaganda, così come non può promuovere assemblee o proporre rivendicazioni.

AZIENDALE - R.L.S.

Nel ricordare che la figura è eletta dai lavoratori secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati, si precisa che:

- i R.L.S. resteranno in carica per tre anni, salva la facoltà dei lavoratori di revocare il mandato prima della scadenza;
- i R.L.S. potranno usufruire dei permessi retribuiti previsti per l'espletamento esclusivo dei compiti che gli sono affidati in conformità all'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94, così come richiamati e regolamentati dall'art. 89 del C.c.n.l. 05/07/95 per l'industria edile e dal C.c.n.l. 27/10/95 per le Imprese Artigiane Edili ed Affini.
  Nel prendere atto dei R.L.S. attualmente operanti (che risultano in numero non superiore a 15), fatta salva l'opportuna verifica circa la regolarità delle procedure di nomina, si conviene di prevedere un rimborso, sia pure parziale, a favore delle imprese interessate a copertura economica delle ore di permesso retribuito di cui sopra da concedere sia ai fini della formazione che dello svolgimento dell'attività propria dei R.L.S. per un importo forfettario pari a € 10,33 orarie, salvo eventuale conguaglio di fine anno a fronte di eventuali giacenze;
- le imprese artigiane che non optino per l'intervento del R.L.S.T., in applicazione del C.c.n.l. 27/10/95, ne daranno informazione ai propri dipendenti che procederanno all'elezione del R.L.S.

Imprese fino a 15 dipendenti

Su iniziativa dei lavoratori, e da questi informate preventivamente le OO.SS. territoriali, viene convocata una riunione dedicata esclusivamente alla nomina del R.L.S., alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli occupati nell'azienda o unità produttiva iscritti a libro matricola.

La convocazione della riunione deve tener conto del normale funzionamento aziendale.

Prima di procedere all'elezione del R.L.S., con il supporto delle OO.SS., i lavoratori devono individuare tra di loro il segretario del seggio elettorale, al quale compete la direzione delle operazioni di voto e la stesura del verbale d'elezione.

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti, purché trattasi di lavoratori non in prova e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Dopo lo spoglio delle schede, risulterà eletto il lavoratore che ha raggiunto il maggior numero di voti, senza la necessità di raggiungere alcun quorum.

Il segretario del seggio provvede, quindi, alla stesura del verbale d'elezione che dovrà sottoscrivere e nel quale si dovranno indicare:

- il numero degli aventi diritto al voto;
- il numero dei partecipanti;
- il risultato degli scrutini;
- l'indicazione del lavoratore eletto.

Il segretario del seggio deve consegnare il verbale della riunione al datore di lavoro, che ne trasmetterà copia all'O.P.P. (ESPE).

Il mancato assolvimento dei suddetti aspetti formali delle comunicazioni inerenti la nomina del R.L.S. da parte dei lavoratori e/o del segretario di seggio non potrà, di per sé, comportare l'inefficacia della nomina stessa, salvo il suo convenuto disconoscimento conseguente a specifica verifica delle OO.SS. circa la correttezza sostanziale delle operazioni di nomina.

Imprese da 16 a 200 dipendenti

Premesso che in tali aziende o unità produttive il R.L.S. è uno, lo stesso andrà designato, ove possibile, tra i componenti della Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) nel corso di una riunione della R.S.U. stessa con redazione del relativo verbale.

La designazione deve essere successivamente ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori occupati nell'azienda o unità produttiva, convenendo che, nel frattempo, il R.L.S. designato è titolare dei diritti ed obblighi riconosciutigli dal D.Lgs. n. 626/94.

Laddove le R.S.U. non siano state ancora costituite - ed indipendentemente dal fatto che sussistano o no le R.S.A. - la procedura di designazione è la stessa prevista per le aziende o unità produttive con meno di 16 dipendenti e le operazioni, in tal caso, sono attivate dalle OO.SS. territoriali.

Il verbale di riunione ed il nominativo del R.L.S. eletto vengono inoltrati dalle OO.SS. locali alle Associazioni competenti per territorio firmatarie del presente accordo ed all'O.P.P.

TERRITORIALE - R.L.S.T.

In applicazione delle norme richiamate in premessa, le parti convengono che per le imprese o unità produttive nelle quali non sia stato eletto o nominato il R.L.S. viene individuata la designazione di Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che opereranno su base Territoriale coincidente con l'attuale configurazione della Provincia di Lecco.

Il R.L.S.T. viene designato dalle OO.SS. di categoria territoriali, sulla base esclusiva di criteri di competenza, professionalità ed esperienza e la nomina deve essere ratificata dai lavoratori interessati nel corso di apposite assemblee.

Dello svolgimento delle assemblee, nonché degli esiti delle stesse, deve essere redatto apposito verbale, copia del quale verrà trasmessa a cura delle OO.SS. alle Associazioni datoriali firmatarie del presente accordo.

Il nominativo del R.L.S.T. verrà formalmente comunicato alle stesse Associazioni oltre che all'O.P.P. entro 10 giorni dall'avvenuta ratifica.

La durata dell'incarico si intende triennale, salva la facoltà dei lavoratori interessati e/o dell'Organizzazione sindacale di riferimento del singolo R.L.S.T. (*), di revocare il mandato prima della scadenza e ferma restando l'automatica decadenza dall'incarico medesimo a fronte di qualsiasi violazione del presente accordo. In particolare la clausola di decadenza si applicherà qualora il R.L.S.T. faccia un uso non strettamente connesso alla sua funzione - o comunque in violazione del segreto industriale - di notizie o documenti che abbia ricevuto nello svolgimento delle proprie attribuzioni (ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94), ovvero, nell'esercizio delle sue funzioni, svolga attività di carattere sindacale o abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per se o per altri.

Alla scadenza del triennio il R.L.S.T. può essere riconfermato nell'incarico dai lavoratori in apposite assemblee, secondo la procedura già indicata per la nomina e successiva ratifica.

Per il R.L.S.T. è previsto un iter formativo obbligatorio della durata non inferiore a 80 ore, che verrà gestito dalla C.S.C. in collaborazione con l'E.S.P.E., secondo gli specifici schemi didattici indicati dal Formedil nazionale e che si concluderà con l'espressione di un giudizio di idoneità tecnica circa l'acquisizione delle capacità professionali richieste per l'espletamento delle funzioni attribuite dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94.

Si conviene di individuare quali prerequisiti indispensabili alla costituzione ed al proseguimento del rapporto di lavoro:

- l'atto formale di nomina relativo al conferimento del mandato ad assolvere l'incarico di R.L.S.T. conseguente alle elezioni assembleari, con ovvia connessione e coincidenza alla durata dello stesso mandato elettivo, salva l'ipotesi di revoca anticipata di cui al 5° comma (*);
- l'avvenuta frequenza dello specifico corso di formazione – ed eventuali aggiornamenti di legge e/o contrattuali – con conseguente attestazione dell'acquisizione delle competenze tecnico-professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di legge. (*)

Lo svolgimento dell'attività del R.L.S.T., nel rispetto delle norme di legge e di contratto, avverrà nei termini e con le modalità riportati nell'allegato Regolamento che costituisce parte integrante del presente accordo, precisando inoltre che per ogni riunione ed incontro dovrà essere redatto apposito verbale con immediata consegna di copia all'impresa ed ai lavoratori.

Mensilmente dovrà essere redatto un rapporto sull'attività svolta nel periodo da trasmettere all'O.P.P. cui viene attribuito l'obbligo di verifica e controllo dell'operato del R.L.S.T.

A decorrere dal 2 marzo 2004 per un R.L.S.T., e dal 1° ottobre 2004 per i restanti due R.L.S.T., la tipologia di rapporto tra ESPE e R.L.S.T. viene individuata nell'assunzione con contratto di lavoro subordinato a termine part-time al 50% (20 ore settimanali), della durata di tre anni. (**)

Il rapporto di lavoro prevede l'inquadramento nella qualifica di impiegato, al 4° livello del C.c.n.l. dell'industria edile e sarà regolamentato – in termini normativi ed economici - dal citato C.c.n.l. dell'Industria edile e dal Contratto Integrativo Provinciale vigenti pro-tempore, fatto salvo il Regolamento Operativo allegato al Verbale di Accordo 17 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. (**)

Inoltre, si conviene sulla trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato allo scadere del triennio iniziale, esclusivamente a fronte del perdurare dei prerequisiti di cui all''8° comma del presente articolo.

Si prevede la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno per uno dei tre rapporti di lavoro in atto a far data dal 1° gennaio 2007, e dal 1° gennaio 2008 per un altro dei restanti.

Si conferma che le attività svolte dai R.L.S.T. devono coincidere – per ruolo ed ambiti operativi – esclusivamente con le attribuzione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94.

L'Ente metterà a disposizione del R.L.S.T. locali, documentazione ed attrezzatura d'ufficio utile allo svolgimento dell'incarico affidato, mentre rientrerà nei compiti del R.L.S.T. ogni attività di segreteria.

(*) Accordo provinciale 16/03/2007
(**) Accordo provinciale 02/03/2004

COSTITUZIONE DELL'O.P.P. (Art. 20 - D.Lgs. 626/94, come sostituito dall'art. 51, D.Lgs. 81/2008)

All'interno dell'ESPE – quale Ente Unico per la formazione e la sicurezza e come da suo Statuto - viene prevista la costituzione della Commissione Sicurezza Cantieri (C.S.C.) alla quale - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del D. Leg. n. 626/94 - sono attribuiti i compiti e le funzioni dell'Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.), ed in particolare:

- prima istanza di riferimento per la composizione di controversie insorte tra le parti (imprese, lavoratori e/o loro rappresentanti per la sicurezza) in ordine ai diritti dei lavoratori in materia di informazione, formazione e rappresentanza ed ai doveri dei medesimi previsti dalle

vigenti norme di legge e di contratto collettivo di lavoro in tema di igiene, salute e sicurezza del lavoro;
- promozione e realizzazione, attraverso l'E.S.P.E., dell'attività di formazione in materia di sicurezza ed individuazione di eventuali fabbisogni formativi;
- tenuta ed aggiornamento degli elenchi nominativi sia dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) sia dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.);
- elaborazione di strategie di carattere generale in materia di prevenzione e protezione, di documentazione sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro, anche in collaborazione con gli organi di vigilanza, mettendo a disposizione delle imprese e dei soggetti interessati le risultanze di questo lavoro.

L'O.P.P. svolgerà le proprie funzioni nel contesto di tutti i comparti produttivi delle imprese, compresi cantieri, magazzini ed uffici.

INFORMAZIONE (art. 21 D.Lgs n. 626/94, come sostituito dall'art. 36, D.Lgs. 81/2008))

Le parti ritengono assolti gli obblighi in materia con la distribuzione da parte dei singoli datori di lavoro ai propri dipendenti del materiale - debitamente compilato, ove previsto - predisposto nell'ambito dell'iniziativa "Progetto Sicurezza Lecco", consistente in una serie di schede informative relativamente sia ai rischi di carattere generale presenti negli specifici luoghi di lavoro ed alle misure di sicurezza da adottare di conseguenza, sia alle più frequenti tipologie di mansioni presenti nel comparto edile del nostro territorio.

Le parti ritengono utile che la suddetta consegna venga accompagnata da una appropriata illustrazione del materiale stesso - conservandone memoria - anche al fine di una opportuna personalizzazione delle informazioni fornite.

Un ulteriore strumento informativo utile all'assolvimento degli obblighi di legge, viene inoltre individuato, per il settore, nella pubblicazione della C.S.C. "Cantieri Lecchesi" – in ideale continuità con la precedente "Cantiere sicuro" del C.S.C. - che verrà periodicamente inviata a tutte le Imprese ed a tutti i lavoratori del nostro territorio, iscritti presso la Cassa Edile delle Provincie di Como e di Lecco.

FORMAZIONE (art. 22 D.Lgs. n. 626/94, come sostituito dall'art. 37, D.Lgs. 81/2008))

In attuazione di quanto stabilito dalla normativa di legge e contrattuale in materia, i compiti di programmazione e di attuazione delle iniziative formative dei lavoratori e dei loro rappresentanti, per le imprese della Provincia iscritte alla Cassa Edile di Como e Lecco, sono affidati alla Commissione Sicurezza Cantieri, in concerto con l'ESPE di Lecco per gli aspetti organizzativi ed esecutivi.

In proposito, le parti convengono sull'opportunità di assegnare all'ESPE il compito di individuare al proprio interno una persona che, eventualmente dietro adeguata integrazione di preparazione specifica in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, sia in grado di assumere l'incarico di gestire direttamente il conseguimento dell'obiettivo della formazione rivolta sia a figure particolari (ad es. i R.L.S.), sia alla generalità dei dipendenti nei casi previsti:
- di primo ingresso nel settore,
- di cambio di mansioni,
- di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'attività formativa verrà svolta, sotto la verifica tecnica della C.S.C., secondo le indicazioni didattiche esistenti (ad es. quelle fornite dal Formedil), con la suddivisione - per la generalità dei lavoratori - in due moduli indipendenti tra di loro di quattro ore ciascuno, in modo di consentire ai lavoratori di poter accedere agli incontri in qualsiasi momento del processo formativo.

La formazione dei R.L.S. si esplicherà attraverso un corso della durata di 32 ore – come da Accordo Provinciale 07/04/05, in applicazione di specifiche intese nazionali - articolato su più

moduli indipendenti tra di loro, con i contenuti didattici esistenti a livello nazionale (ad es. quelli indicati dal Formedil).

In proposito, le Parti convengono sull'opportunità di prevedere delle adeguate iniziative formative di aggiornamento specifico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per la cui predisposizione ed organizzazione verrà dato incarico all'ESPE da tenersi nell'ambito dei permessi retribuiti di cui all'art. 87 del C.C.N.L. industria e all'art. 84 del C.C.N.L. 1° ottobre 2004 artigianato.

La programmazione delle azioni formative per i lavoratori al primo ingresso nel settore avverrà con cadenze periodiche possibilmente non superiori al mese ed il relativo calendario verrà trasmesso alle imprese al fine di consentire alle stesse di comunicare per iscritto al lavoratore, all'atto dell'assunzione, la prima data utile per l'assolvimento dell'obbligo tramite la partecipazione al corso.

Al fine della migliore programmazione - che potrà comunque tener conto del numero dei lavoratori interessati - le imprese saranno tenute a comunicare alla C.S.C., tramite le Associazioni di appartenenza, i nominativi dei lavoratori al primo ingresso nel settore e la loro destinazione lavorativa, entro dieci giorni dall'assunzione.

Analogo termine viene previsto per la comunicazione da parte dell'impresa di qualsiasi esigenza formativa potesse necessitare: cambio di mansioni e/o di tecnologia, elezione di nuovo R.L.S. aziendale, ecc.

Fermo restando che i contenuti delle azioni formative potranno essere modificati e articolati in relazione alle diverse professionalità dei lavoratori ed alle tipologie di lavorazioni delle imprese, queste ultime potranno concordare con gli Enti paritetici la programmazione di attività formative specifiche.

Al termine di ogni corso, gli Enti paritetici rilasceranno agli interessati - intendendo sia i lavoratori che le rispettive imprese - una certificazione attestante la frequenza alla singola iniziativa formativa.

Le parti si riservano di effettuare verifiche periodiche sul conseguimento degli obiettivi oggetto della presente intesa.

Per la copertura economico-finanziaria di tutte le attività del Sistema sicurezza le Parti hanno convenuto di destinare una quota fissata nello 0,404% a carico di tutte le imprese iscritte alla C.E., da calcolarsi nel rispetto dei criteri e delle modalità in atto per gli altri accantonamenti presso la C.E. delle Provincie di Como e Lecco, secondo le seguenti ripartizioni:

- 0,1650% per il trattamento economico da erogare al R.L.S.T. (Fondo Sicurezza);
- 0,04% per i rimborsi da garantire alle imprese per i permessi retribuiti da queste concesse ai R.L.S. (Fondo R.L.S. per imprese industriali);
- 0,1990% per la C.S.C.

La gestione del Fondo è affidata alla Cassa Edile che stabilisce forme e modalità di versamento e rimborso e ne dà apposita informazione alle imprese.

DICHIARAZIONE A VERBALE

In merito alla prevista designazione di un R.L.S.T. di cui al Verbale di Accordo 13/02/1998, le Organizzazioni Imprenditoriali tengono a ribadire l'invito rivolto alle OO.SS. di privilegiare la scelta in direzione di persona non dipendente da Impresa aderente alle Associazioni stesse, bensì di soggetto, sia pure già in possesso di adeguata preparazione di base, a cui fornire opportuna formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione infortuni nel comparto delle costruzioni edili.

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALI

REGOLAMENTO OPERATIVO - Allegato al Verbale di Accordo 17/02/98

Con riferimento al Verbale di Accordo del 17/02/98 e successive modifiche ed integrazioni, di cui forma parte integrante, si conviene che, ai sensi ed in applicazione del D.Lgs. n. 626/94 (in particolare degli artt. 18, comma 2 e 19):

1. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

   a) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
   b) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di sicurezza;
   c) riceve informazioni e documentazione aziendale circa la valutazione dei rischi e le misure preventive relative, nonché quelle inerenti le sostanze pericolose, le macchine, gli impianti, gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
   d) promuove l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore;
   e) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
   f) partecipa alla riunione periodica di cui all'art 11;
   g) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
   h) avverte il Responsabile indicato dall'Impresa dei rischi individuati nel corso della sua attività;
   i) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure adottate non siano idonee a garantire sicurezza e salute dopo aver espletato la procedura di cui al successivo §8.

2. Il R.L.S.T. svolge la sua attività nelle Imprese e/o unità produttive interessate, ubicate nella zona di sua competenza

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni il R.L.S.T. ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro e lo esercita nel rispetto delle seguenti modalità:
   a) verifica preventivamente che nell'Impresa non sia già stato eletto il R.L.S.;
   b) prende preventivo contatto con il titolare/legale rappresentante o con il Responsabile indicato dall'Impresa per concordare data ed orario della visita;
   c) chiede all'Impresa che in occasione della visita concordata gli venga messa a disposizione la documentazione di cui al §1, lett. c);
   d) chiede all'Impresa di far partecipare alla visita, ove non ostino impedimenti riconducibili a motivi organizzativi e/o di lavoro, il proprio R.S.P.P.

4. Nel caso in cui i lavoratori richiedano un intervento con carattere di urgenza, il R.L.S.T. lo effettua previa comunicazione del giorno e dell'orario prescelti per la sua visita all'Impresa ed al suo Responsabile.

5. Il R.L.S.T. opera secondo un piano di lavoro predisposto con cadenza mensile sulla base delle richieste dei lavoratori, delle OO.SS. dei lavoratori e delle Imprese e comunicato all'Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.). Tale piano di lavoro deve essere predisposto in modo da consentire al R.L.S.T. di visitare tutte le unità produttive ubicate nella zona di sua competenza e nelle quali non sia eletto, designato o comunque presente il R.L.S.
   La ripetizione della visita ad un luogo di lavoro entro breve tempo deve essere giustificata da particolari situazioni e/o motivate richieste di intervento.

La visita e le cause che la determinano devono sempre e comunque essere preannunciate all'Impresa ed il R.L.S.T. ne riporta notizia nel rapporto mensile di cui al successivo §7.

6. Il R.L.S.T. stende un Verbale per ogni visita effettuata e ne consegna copia ai lavoratori ed all'Impresa.

7. Il R.L.S.T. al termine di ogni mese redige un rapporto dell'attività svolta che, corredato dalle copie dei Verbali di cui al precedente §6, consegnerà all'O.P.P.

8. In caso di divergenze sorte con l'Impresa segnala la situazione all'O.P.P. e solo se il successivo intervento di quest'ultimo non produce effetto dirimente, segnala il caso alle autorità competenti.

9. Per qualunque motivo e/o causa che dovesse incidere nello svolgimento della propria funzione, il R.L.S.T. fa presente la questione all'O.P.P. per il tramite delle OO.SS. dei lavoratori.

10. Il presente Regolamento potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni sulla base delle risultanze di un primo congruo periodo di attività che si individua in almeno 12 mesi di effettivo svolgimento della funzione.

Prestazioni ed assistenze erogate dalla Cassa Edile delle Province di Como e Lecco

A - PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1 Indennità integrativa di malattia e tbc

2 Indennità integrativa di infortunio sul lavoro o malattia professionale

3 Anzianità professionale edile

4 Indumenti da lavoro

B - ASSISTENZE DIVERSE

1 Stralcio accordo sottoscritto dalle parti contrattuali territoriali in data 27/10/1997.

2 Diritto (Art. 1)

3 Decadenza dal diritto alle assistenze (Art. 2)

4 Modalità e termini di presentazione delle domande (Art. 3)

5 Concorso per cure balneo termali (Art. 6)

6 Donatori di sangue (Art. 7)

7 Sussidi straordinari (Art. 8)

8 Soggiorni climatici per i figli dei lavoratori (Art. 9)

9 Borse di studio (Art. 10)

10 Contributo per fini di studio (Art. 11)

11 Assegni funerari (Art. 12)

12 Rimborso per spese sanitarie (Art. 13)

13 Rimborso per spese di fisioterapia (art. 13/Bis)

14 Contributo casa (art. 14)

15 Prestazione in via sperimentale: assistenza per le malattie sino a 6 giorni

16 Premio fedeltà scuola/lavoro

17 Previdenza integrativa per i lavoratori delle Imprese edili ed affini: Fondo PREVEDI

18 Edilcard 2007

19 Assistenza straordinaria in caso di malattia superiore ai 180 giorni (Ex Art. 4)

20 Premio per la rioccupazione nell'edilizia dopo il servizio militare o civile (Ex Art. 5)

A - PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1 - INDENNITÀ INTEGRATIVA DI MALATTIA E TBC

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all'art. 26 del C.c.n.l. 20/05/04 ed art. 27 C.c.n.l. 01/10/04, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale, dall'indennità di contingenza e dall'E.E.T., per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
a) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,5495;
b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,0495;
c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,3795;
d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,1565;
e) dal 181° al compimento del 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,5495.
Per gli apprendisti, in relazione all'estensione del trattamento di malattia previsto dalla Legge Finanziaria 2007, sono state apportate apposite modifiche ai C.c.n.l. per le Imprese Edili ed Affini Industria e Artigianato. Per gli apprendisti non in prova è infatti stato previsto lo stesso trattamento economico giornaliero contemplato per gli operai (di cui sopra). Si precisa che nei suddetti coefficienti è già compresa la percentuale del 4,95% per riposi annui, dovuta anche nel caso di assenza per malattia e TBC. Tale percentuale rimarrà a carico dell'impresa.
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per sei giorni alla settimana escluse le festività. In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra consequenziale come tale riconosciuta dall'INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell'INPS medesimo.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al secondo comma per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sei dell'orario settimanale convenuto.
L'impresa durante l'assenza dal lavoro per malattia dei propri dipendenti, nei limiti della conservazione dei posto, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale per ferie riposi annui e gratifica natalizia nella misura del 23,45% lordo.

2 - INDENNITÀ INTEGRATIVA DI INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all'art. 27 del C.c.n.l. 20/05/04 e art. 28 del C.c.n.l. 01/10/04, è tenuta ad erogare all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore, dall'indennità di contingenza e dall'E.E.T., per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o malattia professionale.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
a) dal 4° al 90° giorno di assenza: 0,2538;
b) dal 91° giorno in poi: 0,0574.

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL comprese le domeniche e le festività.
Per quanto attiene l'accantonamento da parte dell'impresa alla Cassa Edile della percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, resta fermo quanto disposto dall'art. 18 del C.c.n.l. 20/05/04 e art. 21 C.c.n.l. 01/10/04, sono in vigore le seguenti aliquote lorde:

a) primi tre giorni (per l'infortunio il giorno dell'evento si considera lavorato): 18,50%;
b) dal 4° al 90° giorno: 7,40%;
c) dal 91° giorno alla guarigione: 4,60%.

Norme comuni a malattia e infortunio:

- In caso di malattia, infortunio o malattia professionale intervenuti durante il periodo di preavviso, il trattamento economico a carico dell'impresa di cui alla presente normativa è dovuto nei limiti della conservazione del posto di cui ai commi 3 dell'art. 26 e 4 dell'art. 27 C.c.n.l. 20/05/04 e commi 2 art. 27 e 3 art. 28 del C.c.n.l. 01/10/04.
- In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari - nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia, dell'infortunio e della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173° per ogni ora di assenza ingiustificata.

3 - ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE - Allegato C al C.c.n.l.

§1 All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento.
§2 L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL, nonché le ore indennizzate dall'INPS relative ai periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto.
Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione. L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio.
§3 La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del §. 2:

Numero delle erogazioni Percepite dal singolo operaio	**Importi orari riferiti all'erogazione Aprile 2008**			
	Operaio 4° livello	Operaio special.	Operaio qualif.	Operaio comune
1° e 2° erogazione	0,1511	0,1404	0,1263	0,1080
3° e 4° "	0,3024	0,2809	0,2528	0,2160
5° e 6° "	0,4535	0,4212	0,3791	0,3240
7° e 8° "	0,6049	0,5617	0,5053	0,4321
9° e succ. "	0,7561	0,7020	0,6320	0,5400

Gli importi relativi all'erogazione di Maggio 2009 verranno stabiliti dalle parti contrattuali nazionali.

Nota: Le parti si danno atto che le cifre sopraindicate corrispondono rispettivamente al 5%, al 10%, al 15%, al 20%, al 25% del minimo di paga base di ciascuna categoria.

Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre al 30 settembre non risultino registrate alla Cassa Edile ore di cui al § 5 e che in un successivo biennio maturino il requisito di cui al § 2, la prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per la prima erogazione. Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l'importo previsto per la terza erogazione, sempre che l'operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni.
La Cassa Edile presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse Edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa Edile l'importo della prestazione di loro competenza.
In caso di abbandono definitivo dei settore per pensionamento di vecchiaia ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito la prestazione è erogata dalla Cassa Edile anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.
§4 In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al § 2 e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, è erogata dalla Cassa Edile - su richiesta dell'operaio o degli aventi causa - una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.
§5 Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente Regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:
a) a dichiarare alla locale Cassa Edile le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio;
b) a versare alla Cassa Edile un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.c.n.l. 20/05/04 e art. 25 C.c.n.l. 01/10/04, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lettera a), nonché sul trattamento economico per le festività di cui ai rispettivi C.C.N.L. industria ed artigianato.
La misura del contributo - il quale affluisce ad un autonomo Fondo denominato "Fondo per l'anzianità professionale edile" - è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
§6 Agli effetti dell'accertamento dei requisito previsto dal § 2, la Cassa Edile registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato il contributo previsto dal § 5. Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile, registra anche le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INAIL.
La Cassa Edile registra altresì:
1) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;
2) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.
Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS o dall'INAIL, delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.
Nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra circoscrizione territoriale, la Cassa Edile di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile. L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile

della circoscrizione nella quale si è trasferito. Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.
§7 Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni nazionali che decidono in via definitiva.
Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerente all'amministrazione del "Fondo per l'anzianità professionale edile" è parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive.
§8 Le Associazioni nazionali si riservano di studiare la possibilità di realizzare la contabilità nazionale delle posizioni dei singoli operai agli effetti del presente istituto, ferme restando le determinazioni locali per la misura dei contributi e la gestione dei fondi.
Le Associazioni nazionali si riservano altresì di studiare le modalità affinché, nel caso di operai che abbiano prestato la loro attività presso più Casse Edili nell'ultimo anno del biennio, la liquidazione del premio sia effettuata in un'unica e contestuale erogazione da parte della Cassa Edile presso la quale l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito.
§9 Le Casse Edili sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente Regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.
Gli organi di amministrazione delle Casse Edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il Regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali erogatorie, innovative o integrative dei Regolamento medesimo.
§10 La disciplina dell'istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.
Per gli operai discontinui di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6 l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello dell'operaio comune.
Per gli apprendisti si fa riferimento ai minimi di paga ad essi spettanti a norma della normativa contrattuale vigente

ACCORDO TERRITORIALE 16/03/1993

APPRENDISTI SOSPESI DAL LAVORO

Ai soli fini del raggiungimento del limite di 2.100 ore per le prestazioni A.P.E. saranno computate le ore di sospensione o di riduzione di orario degli apprendisti (Cassa Integrazione Guadagni non riconosciuta dall'I.N.P.S.).

ORE EFFETTUATE PRESSO CASSE EDILI DI ALTRE PROVINCE

La Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) ha istituito una banca dati che permette lo scambio delle ore APE fra tutte le Casse Edili dell'intero territorio nazionale, per cui non si rende più necessario provvedere allo scambio fra Casse Edili delle attestazioni cartacee o di supporti informatici in quanto l'unificazione delle posizioni relative ai lavoratori che hanno operato in più province avverrà automaticamente tramite la banca dati nazionale.
La prestazione dell'APE, ad eccezione di quella prevista in caso di morte o di inabilità permanente assoluta, è soggetta ad IRPEF. Poiché la Cassa Edile riveste la qualifica di sostituto d'imposta, sull'importo della prestazione verrà effettuata una ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF, certificata mediante l'apposita documentazione fiscale. L'eventuale conguaglio dovrà essere effettuato da parte dei singoli lavoratori come segue: tramite l'azienda, attraverso il conguaglio di fine anno, oppure con il Mod. 730 o con il Modello UNICO.

4 - INDUMENTI DA LAVORO

Sulla base di quanto previsto dai contratti ed accordi integrativi provinciali, la Cassa Edile provvede entro il 30 aprile alla fornitura estiva per i lavoratori propri iscritti in forza al 30/11 e presenti

al momento dell'ordine, ed entro il 30 settembre alla fornitura invernale per i lavoratori propri iscritti in forza al 31/05 e presenti al momento dell'ordine.
Entro il 15 gennaio per la fornitura estiva e entro il 30 giugno per la fornitura invernale dovranno essere segnalate alla Cassa Edile le variazioni intervenute per i lavoratori in forza (tipo e taglia degli indumenti, tipo e misura delle calzature).
La spedizione verrà effettuata direttamente all'indirizzo del datore di lavoro con pacchetto personalizzato per ogni singolo lavoratore.
Premesso che in base al D.Lgs 626/94 è obbligatorio l'utilizzo delle calzature di sicurezza, è data facoltà di poter effettuare la scelta in base al genere di lavoro svolto e al maggior uso (esempio: due paia di calzature antinfortunistiche in alternativa a giubbetti o pantaloni); comunque, il quantitativo del materiale richiesto non dovrà superare pro-capite il limite di spesa stabilito dalla Cassa. A tal fine, i lavoratori dovranno segnalare alla Cassa Edile, anche tramite il datore di lavoro, le variazioni desiderate entro e non oltre il termine prima indicato, utilizzando l'apposita modulistica.
Per gli addetti ai lavori stradali o comunque per coloro che sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della normale attività lavorativa, sono obbligatori particolari indumenti in tessuto fluorescente (indumenti ad alta visibilità in qualunque condizione) oppure le bretelle luminose.
Per il personale asfaltista, considerata la particolare mansione che comporta usura maggiore rispetto a quella degli altri lavoratori del settore, viene assegnato un paio di scarpe antinfortunistiche supplementari all'anno.
Inoltre, anche per i lavoratori di nuovo ingresso in edilizia, assunti durante l'anno, la Cassa Edile provvede alla consegna degli indumenti da lavoro previsti dalla vigente disciplina contrattuale. Non rientrano in questa fattispecie i lavoratori che provengono da imprese iscritte alla Cassa Edile e che, pertanto, sono già in possesso sia degli indumenti che delle calzature.
Per poter procedere celermente all'invio della fornitura, e ciò in relazione agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 (sicurezza/dispositivi di protezione individuale) occorre che i datori di lavoro trasmettano immediatamente all'atto dell'assunzione, tramite FAX, l'apposito modulo contenente, oltre alle generalità, le taglie degli indumenti e le misure delle calzature.
Per tutti i lavoratori che abbandonano il settore nel corso dell'anno, la Cassa Edile potrà trattenere tanti dodicesimi del costo d'acquisto delle tute e delle scarpe quanti sono i mesi mancanti al compimento dell'intero anno di servizio. Convenzionalmente l'importo mensile da trattenere è fissato in € 0,67 per ciascun indumento completo ed in € 1,55 per le scarpe.

B - ASSISTENZE DIVERSE

1 - STRALCIO ACCORDO FRA LE PARTI CONTRATTUALI DI COMO E DI LECCO DEL 19/09/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE (DA ULTIMA, ACCORDO PROVINCIALE 19/09/2007)

A decorrere dal 1" ottobre 1997 le assistenze diverse della Cassa Edile, ad eccezione dei soggiorni climatici per i figli dei lavoratori e dell'assistenza per le malattie sino a 7 giorni, saranno effettuate con le seguenti modalità:
a) per anzianità (riferimento APE) superiore a 8 anni e con media mensile di ore dichiarate alla Cassa Edile (comprese ore lavorate, malattia, infortunio, c.i.g., ferie e permessi retribuiti) pari o superiori a 160 ore mensili nel semestre precedente e secondo gli ultimi dati disponibili in Cassa Edile, le assistenze saranno erogate in base al 100% degli importi previsti dal regolamento;
b) nel caso di anzianità da 3 a 8 anni (riferimento APE) e con pari media mensile come al punto a), la percentuale di erogazione sarà pari al 90%;
c) la percentuale sarà ridotta all'80% nel caso di anzianità fino a 3 anni (riferimento APE) e con pari media mensile di ore dichiarate;
d) le percentuali di erogazione sopra indicate saranno ridotte rispettivamente: del 10%, 15%, 20% o 25% nel caso di una media mensile di ore dichiarate nel semestre precedente da 140 a 159 ore, da 120 a 139 ore, da 105 a 119 ore, fino a 104 ore.
Per il personale assunto a tempo parziale le modalità d'erogazione e le prestazioni saranno riproporzionate all'orario effettivamente prestato.

PREVENTIVO PER ASSISTENZE DIVERSE (ACCORDO FRA LE PARTI CONTRATTUALI TERRITORIALI DEL 7 DICEMBRE 2000 E ACCORDI SUCCESSIVI)

Il limite massimo di spesa per le Assistenze Diverse della Cassa Edile e con riferimento all'esercizio finanziario della Cassa stessa (1" Ottobre 2007/30 Settembre 2008 nonché 1" Ottobre 2008/30 Settembre 2009), è stabilito in Euro 751.178,58.
Come di consueto, nel caso che sulle singole voci messe a preventivo, avvenissero superamenti nel corso dell'esercizio, il Comitato di Presidenza della Cassa Edile, informando le parti, provvederà alla compensazione, fatto salvo il mantenimento del limite massimo complessivo concordato.
Per ogni esercizio finanziario viene messo a disposizione del Comitato di Presidenza l'importo di Euro 37.558,93 pari a circa il 5% delle Assistenze, da utilizzare discrezionalmente per il riequilibrio di un eventuale superamento del tetto massimo di spesa con funzione di emergenza.
Trascorso ciascuno dei due anni l'eventuale importo residuo sarà trasformato in fondo di emergenza da sommarsi ad eventuali risparmi sul budget strutturale, con espressa indicazione in bilancio.

2 - DIRITTO (ART. 1)

Il diritto di richiedere alla Cassa Edile di Como e di Lecco le sottoindicate assistenze è determinato dal possesso da parte del lavoratore dei seguenti requisiti:
a) aver maturato, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore (*) nei sei mesi precedenti l'evento assistibile, con relativo accantonamento presso le competenti Casse Edili della percentuale per ferie e gratifica natalizia, in deroga a quanto previsto, non è richiesto alcun limite di contribuzione per domande di assistenze diverse presentate da o per conto di lavoratori, conseguenti a “infortunio sul lavoro”;
b) risultare alle dipendenze di impresa iscritta, che sia in regola con la trasmissione delle denunce mensili, che abbia effettuato tutti i versamenti a suo carico entro i termini previsti dal C.C.N.L., dagli accordi locali e dal regolamento amministrativo della Cassa Edile di Como e di Lecco e che non abbia in corso pendenze amministrative con la medesima.

Nel caso di perdurata inadempienza da parte dell'impresa, il lavoratore manterrà comunque, per un massimo di tre mesi, il diritto ad usufruire delle assistenze, purché risulti in essere il rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a orario ridotto o sospeso.

3 - DECADENZA DAL DIRITTO ALLE ASSISTENZE (ART. 2)

Il lavoratore decade dal diritto alle prestazioni della Cassa Edile dopo tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e, con effetto immediato, durante i periodi di astensione volontaria dal lavoro, nonché in caso di dimissioni.
In caso di morte del lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Como e di Lecco, per il quale risultano almeno 600 (*) ore di accantonamento nei sei mesi precedenti l'evento, gli eredi (coniuge e figli a carico) possono richiedere le prestazioni previste a favore degli iscritti, purché alla data della richiesta non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso inoltre per i figli dei lavoratori deceduti saranno riconosciute, fino al sussistere dei requisiti richiesti, le seguenti prestazioni:
- soggiorno climatico per i figli dei lavoratori (art. 9);
- borse di studio (art. 10);
- assegno integrativo per carichi di famiglia (art. 11) per un massimo di tre anni.

Il termine di decadenza di cui al primo comma viene elevato a mesi 6 nel caso di lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedura fallimentare.

4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (ART. 3)

Le domande di assistenza, redatte sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile e in distribuzione presso la stessa, le imprese e le organizzazioni sindacali di categoria, oppure scaricabili dal sito www.cassaedilecomo.it o www.cassaedilelecco.it, devono essere trasmesse - accompagnate da tutti i documenti richiesti - entro e non oltre i termini stabiliti per ciascuna voce assistenziale a pena di decadenza.

5 - CONCORSO PER CURE BALNEO TERMALI (ART. 6)

Al lavoratore iscritto è concesso un contributo giornaliero di € 18,00 per la durata massima di quindici giorni l'anno per cure balneo termali, purché si trovi nelle seguenti condizioni:
a) non sia ammesso alle cure termali a completo carico dell'INPS, INAIL o ASL;
b) abbia superato malattie o infortuni di particolare gravità e durata, oppure abbia subito interventi chirurgici rilevanti per cui è consigliabile la convalescenza in clima marino o montano.

Alla domanda, da inoltrarsi alla Cassa Edile, deve necessariamente essere allegata la seguente documentazione:
1) certificato medico indicante la diagnosi e la necessità della cura;
2) dichiarazione del lavoratore attestante la mancata assistenza diretta da parte dell'INPS, dell'INAIL o dell'ASL.

Il contributo è concesso a cura ultimata, previa presentazione della documentazione relativa alla spesa sostenuta. La prestazione potrà avere luogo per una sola volta all'anno.

6 - DONATORI DI SANGUE (ART. 7)

Al lavoratore iscritto che effettua donazioni di sangue gratuite presso i centri trasfusionali autorizzati dal Ministero della Sanità, viene concesso un assegno di € 8,00 per donazione.
Il contributo è liquidato cumulativamente per tutte le donazioni, una volta all'anno.
La domanda deve pervenire alla Cassa Edile entro il 30 giugno dell'anno successivo accompagnata, per ogni donazione, dall'attestato del centro trasfusionale che ha ricevuto la donazione stessa.

7 - SUSSIDI STRAORDINARI (ART. 8)

La Cassa Edile di Como e Lecco in casi eccezionali di particolari e comprovate situazioni di disagio economico e sanitario potrà intervenire a favore dei lavoratori iscritti e delle loro famiglie con un contributo straordinario "una tantum" nella misura che sarà di volta in volta valutata e deliberata dal Comitato di Gestione.
Il Comitato di Gestione potrà deliberare anche contributi in favore dei lavoratori iscritti (esclusi i loro familiari) per spese di protesi, effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti la richiesta, regolarmente documentata da prescrizione medica e da fatture:
a) ODONTOTECNICHE: un contributo variabile per spese complessivamente superiori a € 258,00. Sulla fattura è obbligatoria l'indicazione del nominativo della persona curata; in alternativa è da ritenersi idonea una dichiarazione del lavoratore indicante che la prestazione è stata effettuata a favore della propria persona.
Le suddette protesi odontotecniche (escluse le cure) per l'anno 2007 saranno liquidate secondo la seguente tabella a percentuale:

entro Euro	aliquota	entro Euro	aliquota
516,00	40%	3.099,00	33%
775,00	40%	3.357,00	32%
1.033,00	40%	3.615,00	31%
1.291,00	40%	3.873,00	30%
1.549,00	39%	4.132,00	29%
1.808,00	38%	4.390,00	28%
2.066,00	37%	4.648,00	27%
2.324,00	36%	4.906,00	26%
2.582,00	35%	5.165,00 ed oltre	25%
2.841,00	34%		

b) OCULISTICHE/ORTOPEDICHE ed ACUSTICHE: un contributo nella misura del 50%, entro il limite massimo di € 775,00 per spese complessivamente superiori ad € 77,00.

La domanda dovrà necessariamente essere corredata dalla seguente documentazione:
1) attestazione della situazione familiare;
2) fattura originale con l'indicazione del costo di ogni singola prestazione;
3) prescrizione medica (solo per protesi oculistiche/ortopediche ed acustiche).

8 - SOGGIORNI CLIMATICI PER I FIGLI DEI LAVORATORI (ART. 9)

Il Comitato di Gestione decide di anno in anno, compatibilmente con l'andamento dell'esercizio, i criteri di massima per il soggiorno climatico dei figli o equiparati a carico dei lavoratori iscritti.
Sono ammessi gratuitamente presso gli Enti convenzionati:

MINORI

a) turno estivo: età fra i 5 e 12 anni, per un massimo di 30 giorni, periodo di cura tra giugno e agosto;
b) turno marino invernale: età tra i 6 e 12 anni, soggiorno di tre mesi da gennaio ad aprile;

ADOLESCENTI

Intesi come tali ragazzi e ragazze in età tra i 13 e i 17 anni, non compiuti all'atto della partenza, per i quali è previsto un programma di vacanze durante l'estate.

Sono pure prese in considerazione richieste di soggiorno per soggetti handicappati o minorati, che dovranno essere inviati presso Enti specializzati a cura della famiglia mentre la Cassa Edile assicurerà il pagamento della spesa per un periodo massimo di trenta giorni direttamente all'Ente interessato.
Al godimento delle citate prestazioni sono ammessi anche i figli di lavoratori deceduti; casi particolari saranno esaminati di volta in volta dal Comitato di Gestione.
La domanda deve essere inoltrata alla Cassa Edile entro il 30 aprile corredata dai documenti richiesti.

9 - BORSE DI STUDIO (ART. 10)

Nell'intento di favorire negli studi i figli o equiparati a carico dei lavoratori iscritti, i lavoratori medesimi, nonché gli studenti frequentanti scuole di prima formazione edile (ESPE), la Cassa Edile bandisce ogni anno un concorso per il conferimento di borse di studio.
Gli importi delle borse di studio sono così stabiliti:
a) studenti frequentanti scuole di prima formazione edile (ESPE): € 300,00;
b) studenti frequentanti istituti professionali statali o legalmente riconosciuti dallo Stato, Regioni o autorizzati dalla Regione, con durata minima di un biennio: € 280,00.
c) studenti frequentati istituti tecnici (escluso gli edili), magistrali, licei, istituti d'arte, ecc.: € 300,00;
d) studenti frequentanti istituti tecnici ad indirizzo edile (geometri e periti edili): € 350,00;
e) studenti frequentanti corsi di diploma universitario, scuole dirette a fini speciali, corsi di formazione professionale post-diploma di scuola media superiore di durata non inferiore a due anni, il conservatorio di musica dal 6° anno: € 400,00;
f) studenti universitari: € 500,00 (nel caso di corso di laurea inerente il settore edile, l'importo è elevato a € 600,00).
Il Comitato di Gestione fisserà con apposito bando annuale, il numero, le modalità, i termini di concorso e di assegnazione dei premi.
La domanda deve essere inoltrata alla Cassa Edile entro il 31 ottobre corredata dai documenti richiesti.

10 – Contributo per fini di studio (Art. 11)

Relativamente agli studenti che risultano a carico dei genitori e facenti parte di un nucleo familiare con almeno due figli dediti agli studi, i cui componenti, complessivamente, abbiano conseguito, per l'anno 2006, un reddito non superiore a € 26.340,00 al lordo di eventuali oneri deducibili, sarà erogato, a titolo di contributo per fini di studio, allo studente avente titolo all'erogazione di importo superiore, l'importo massimo di:
- € 120,00 se lo stesso frequenta il primo o il terzo anno della Scuola Media Inferiore, oppure € 70,00 se lo stesso frequenta il secondo anno della Scuola Media Inferiore;
- Euro 170,00 se lo stesso frequenta il primo o il terzo anno della Scuola Media Superiore, oppure € 98,00 se lo stesso frequenta il secondo anno della Scuola Media Superiore;
- € 270,00 se lo stesso frequenta il primo o il terzo anno dell'Università e corsi equiparati, oppure € 150,00 se lo stesso frequenta il secondo anno dell'Università e corsi equiparati.

L'onere massimo di spesa per la Cassa Edile verrà stabilito di anno in anno dalle parti contrattuali delle province di Como e Lecco. Nel caso di richieste eccedenti l'onere massimo di spesa stabilito dalle parti contrattuali, la graduatoria sarà fatta in base al reddito del nucleo familiare, considerando una detrazione di € 258,00 per ogni persona risultante a carico del lavoratore iscritto.
Le domande dovranno essere inoltrate entro il 31 gennaio.

11 - ASSEGNI FUNERARI (ART. 12)

In caso di decesso del lavoratore, che non abbia maturato analogo diritto previsto dall'APE, agli eredi (vedova o figli o genitori) viene corrisposto un assegno funerario di € 1.033,00.
In mancanza di eredi diretti, l'assegno potrà essere corrisposto a chi dimostri di aver sostenuto le spese funerarie per il lavoratore defunto (gli Enti sono esclusi da questa prestazione).
Al lavoratore iscritto, nell'ipotesi di morte della moglie o di figli con lui conviventi ed a carico viene concesso un contributo alle spese funerarie di € 620,00.
Alla domanda, che deve pervenire alla Cassa Edile entro e non oltre i sessanta giorni successivi la data della morte, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di morte (in carta libera);
2) attestazione della situazione familiare all'atto del decesso;
3) una dichiarazione del lavoratore attestante che il familiare deceduto era fiscalmente a suo carico;
4) documenti probatori di spesa sostenuta (documentazione da presentare esclusivamente per il decesso di un familiare, oppure qualora il richiedente la prestazione non sia un erede diretto del lavoratore deceduto).

12 - RIMBORSO PER SPESE SANITARIE (ART. 13)

Al lavoratore, su domanda da presentarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo, viene concesso un contributo sulle spese sanitarie relative ad accertamenti diagnostici, visite specialistiche, protesi dentarie (escluse quelle del lavoratore richiedente vedi art. 8/a del Regolamento), cure dentarie nonché i tickets relativi alle suddette prestazioni, effettuate presso strutture pubbliche o private, per fatture o idonee documentazioni fiscali che nel loro complesso comportino una spesa per ogni nucleo familiare superiore a € 258,00.
Il contributo sarà pari al 40% della parte di spesa eccedente € 258,00, con un massimo di rimborso di € 258,00 per nucleo familiare.

13 – RIMBORSO PER LE SPESE DI FISIOTERAPIA (ART. 13/BIS)

Su domanda da inoltrarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo, viene concesso un contributo sulle spese di fisioterapia, intendendosi per tali solo le cure (non rientrano quindi in questo articolo le visite fisioterapiche e gli accertamenti diagnostici fisioterapici che si collocano nelle spese sanitarie).
L'importo globale massimo di spesa per il totale delle domande è pari ad € 7.747,00 e pertanto la prestazione verrà erogata a consuntivo e pro-quota per le richieste che perverranno alla Cassa Edile entro il termine sopraccitato.
Si precisa inoltre che l'assistenza è da riferirsi solo ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile - quindi senza estensione ai familiari - e che l'importo massimo è stato definito in € 516,00 per singolo lavoratore.

14 - CONTRIBUTO CASA (ART. 14) SINTESI DEL BANDO PER IL BIENNIO 2007/2008

Sono disponibili:
- n° 94 contributi su mutui o finanziamenti per acquisto (od appalto) di abitazioni con priorità alle nuove abitazioni costruite da Imprese iscritte alla Cassa Edile di Como e di Lecco o da cooperative che abbiano affidato l'appalto dei lavori ad Imprese iscritte alla Cassa Edile di Como e di Lecco,
- n° 20 contributi per acquisto da privati o altri casi d'acquisto non previsti nel punto precedente, nonché
- n° 36 contributi su mutui o finanziamenti ciascuno per lavori di ristrutturazione effettuati da Imprese iscritte alla Cassa Edile su alloggi di proprietà dei richiedenti.

N.B.: Il numero di mutui casa è stato definito in 150 per il biennio 2007/2008.
Gli immobili devono essere ubicati sul territorio italiano. La metà dei contributi disponibili verrà assegnata al termine del primo anno del biennio, l'altra metà al termine del secondo anno. Formata la graduatoria annuale, ove si verificassero richieste valide in numero eccedente per

singolo contributo, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori valuteranno la possibilità di eventuali diverse distribuzioni.
Qualora al termine del primo anno risultasse totalmente assegnata la metà dei contributi previsti per il biennio, le richieste valide eccedenti saranno automaticamente inserite nel secondo anno, collocate però in graduatoria dopo le domande valide di tale anno.
Qualora anche al termine del secondo anno risultasse totalmente assegnata la seconda metà dei contributi previsti per il biennio, le richieste valide eccedenti concorreranno automaticamente alla formazione della graduatoria del primo anno del biennio successivo, collocate però in graduatoria dopo le domande valide di tale anno e, così di seguito, fino ad avvenuto inserimento della richiesta in graduatoria.
Il tasso di interesse applicato ai mutui nei limiti di cui sopra sarà agevolato tramite l'intervento della Cassa Edile di Como e di Lecco alle seguenti condizioni:

- per le nuove costruzioni e per acquisto da privati o altri casi d'acquisto: abbattimento in percentuale del 30% sui tassi mensili previsti dalla convenzione Cariplo - Centredil, sino ad un massimo di mutuo o finanziamento di € 30.987,00;
- per le ristrutturazioni: abbattimento in percentuale del 20% sui tassi mensili previsti dalla convenzione Cariplo - Centredil, sino ad un importo massimo di mutuo o finanziamento di € 15.494,00;
- per le nuove costruzioni e per acquisto da privati o altri casi di acquisto, in caso di esistenza di altri contributi o finanziamenti agevolati dallo Stato o altri enti pubblici: abbattimento in percentuale del 20% sui tassi mensili previsti dalla convenzione Cariplo - Centredil, sino ad un massimo di mutuo o finanziamento di € 30.987,00.

Il contributo in conto interessi nei limiti sopra fissati e con arrotondamenti allo 0,50 di punto superiore, verrà concesso una sola volta ed erogato per un massimo di 5 anni (anche in caso di richieste successive e relative a finanziamenti ulteriori), ed a condizione che venga accordato il mutuo dall'Istituto di Credito.
Nel caso di cessazione dell'iscrizione alla Cassa Edile il lavoratore perderà il diritto al contributo a partire dal mese stesso, salvo il caso di:

- licenziamento per cessazione di attività dell'azienda, per riduzione di personale o fine cantiere limitatamente ai periodi di disoccupazione;
- riconoscimento di inabilità od invalidità accertata dagli Istituti relativamente ai periodi di astensione dal lavoro.

In ogni caso il lavoratore perderà il diritto al contributo nell'ipotesi di rioccupazione in altri settori.
Sono escluse le costruzioni classificate di lusso.
Possono presentare domanda i lavoratori del settore edile in possesso dei seguenti requisiti:

- siano dipendenti da Imprese iscritte alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti contributivi;
- siano stati iscritti nell'ultimo triennio, presso la Cassa Edile di Como e di Lecco, o che pur avendo almeno 3 anni di iscrizione alla Cassa Edile di Como e di Lecco, nell'ultimo triennio siano stati iscritti ad altra Cassa purché alle dipendenze di Impresa iscritta alla Cassa Edile di Como e di Lecco per l'intero ultimo triennio;
- per le nuove costruzioni e per l'acquisto da privati e altri casi d'acquisto: non siano titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione in uno dei Comuni situati nella Regione di residenza di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; i titolari di diritto di proprietà di immobili saranno ritenuti idonei se dichiarano di permutare o vendere la proprietà trasferendosi nell'immobile per cui viene richiesto il contributo, restando inteso che il contributo stesso potrà essere erogato dalla Cassa Edile quando sia stata perfezionata la vendita di entrambi gli immobili interessati;
- non abbiano ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico dello Stato o di altri Enti Pubblici;
- acquisti da cooperative: le richieste riguardanti l'acquisto di abitazione da cooperative verranno inserite nel bando con riferimento all'anno in cui è stato sottoscritto l'atto di assegnazione provvisoria con l'impegno all'accollo del mutuo. L'erogazione del contributo sarà

tenuto in sospeso fino alla sottoscrizione dell'atto di assegnazione definitiva dell'alloggio che il richiedente dovrà debitamente documentare. Ad avvenuta acquisizione di tale documentazione la Cassa Edile erogherà il contributo a decorrere dalla prima rata iniziale pagata.
Le domande devono essere redatte su appositi moduli da ritirarsi presso la Cassa Edile.
Il termine ultimo per l'inoltro delle domande, corredate dai documenti, scade, per il primo anno del biennio, il 29 febbraio 2008, per il secondo anno il 28 febbraio 2009.
Le domande inoltrate oltre i termini sopra indicati verranno tenute in sospeso e concorreranno alla formazione della graduatoria qualora non risultasse totalmente assegnata la metà dei contributi al termine del primo anno del biennio o l'altra metà al termine del secondo anno.
Nel caso risultassero totalmente assegnati i contributi del biennio, tali domande concorreranno alla formazione della graduatoria nel biennio successivo, secondo i criteri già indicati per le richieste pervenute in eccedenza.
Le domande devono essere presentate alla Cassa Edile, via A. Diaz n° 26, Como, oppure via Parini n° 33 a Lecco, che ne attesterà la ricezione correlate tassativamente dalla seguente documentazione:

- atto di mutuo;
- rogito nel caso di acquisto, o concessione edilizia e documentazione della spesa sostenuta in caso di ristrutturazione;
- attestazione della situazione familiare (mediante autocertificazione);
- quietanze di pagamento delle rate di mutuo;
- mod. CUD o 730 o UNICO o dichiarazione ICI relativa all'anno di erogazione del mutuo e relativa ricevuta di presentazione;
- in caso di attività lavorativa negli ultimi tre anni presso altra provincia: certificazione rilasciata dalla Cassa Edile interessata attestante i periodi di iscrizione presso la stessa.

15 – PRESTAZIONE IN VIA SPERIMENTALE: ASSISTENZA PER LE MALATTIE SINO A 6 GIORNI

In via sperimentale, e con riserva di valutarne anche il positivo influsso sul settore, viene modificata l'attuale assistenza per le malattie sino a sei giorni.
In tale ipotesi, esclusivamente per un evento all'anno di gestione di Cassa Edile, ai lavoratori sarà erogata per i primi tre giorni di malattia una indennità in quota oraria come stabilito all'art. 1 delle "Prestazioni contrattuali di Cassa Edile" da calcolarsi con un coefficiente pari allo 0,500 (in precedenza 0,300), nell'ambito del preventivo di spesa previsto.

16 - PREMIO FEDELTÀ SCUOLA-LAVORO

Allo studente che, terminato il corso triennale di prima formazione presso l'E.S.P.E., venga assunto alle dipendenze di un'Impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Como e Lecco, è concesso un premio pari a € 650,00 complessivi, con erogazione di Euro 200,00 alla maturazione, anche in più circoscrizioni territoriali, di almeno 800 ore con relativo accantonamento presso le competenti Casse Edili della percentuale per ferie e gratifica natalizia, ed € 450,00 alla maturazione di ulteriori 1.600 ore senza alcuna interruzione di attività nel settore.
Le domande dovranno essere presentate entro i 90 giorni successivi alla maturazione della permanenza nel settore come sopra determinata corredate, esclusivamente per la prima domanda, dalla fotocopia della qualifica triennale.
N.B.: IL PREMIO FEDELTA' SCUOLA LAVORO SI APPLICA ANCHE AGLI STUDENTI CHE HANNO CONSEGUITO LA QUALIFICA TRIENNALE NEL GIUGNO 2007.

17 – PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI: FONDO PREVEDI

Le parti sociali dell'edilizia (imprenditori e organizzazioni sindacali) hanno dato vita ad un Fondo di previdenza complementare, chiamato PREVEDI, in grado di integrare il trattamento pensionistico pubblico; l'adesione al fondo è facoltativa.

La scheda di adesione, il materiale illustrativo e le informazioni possono essere fornite dalla Cassa Edile, dalle Organizzazioni Sindacali e anche dal Datore di lavoro.

18 – EDILCARD 2007

I lavoratori iscritti alla Cassa Edile hanno diritto:

- All'invio della tessera e di due numeri del periodico Cassedili News;
- Al rimborso delle spese sanitarie, sostenute a seguito di infortunio professionale ed extra professionale, relative a:
  - Visite mediche e specialistiche
  - Analisi
  - Onorari chirurgo
  - Protesi e fisioterapia
  - Trasporto in ambulanza

  Il rimborso massimo è di € 1.000,00, o per gli iscritti a Prevedi, € 2.000,00;
- Ad un'indennità in caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio professionale superiore a 15 giorni, di € 1.500,00 o, per gli iscritti al Prevedi, € 3.000,00;
- Ad un' indennità in caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio professionale superiore a 30 giorni, di € 2.000,00 o, per gli iscritti al Prevedi, € 4.000,00;
- Ad un indennità in caso di grave invalidità permanente a seguito di infortunio, di € 5.000,00 elevata, per gli iscritti al Prevedi, a € 10.000,00;
- Alla corresponsione agli eredi nel caso di morte a seguito di infortunio professionale di lavoratore iscritto al Prevedi, di un Assegno funerario di € 3.000,00.

Per maggiori informazioni e per richiedere le prestazioni Edilcard 2007 rivolgersi alla Cassa Edile di iscrizione

19 - ASSISTENZA STRAORDINARIA IN CASO DI MALATTIA SUPERIORE AI 180 GIORNI (EX ART. 4)

La prestazione è stata abrogata con Accordo del 19/09/2007, fatti salvi gli effetti relativi agli eventi ancora in corso a tale data.

20 - PREMIO PER LA RIOCCUPAZIONE NELL'EDILIZIA DOPO IL SERVIZIO MILITARE O CIVILE (EX ART. 5)

La prestazione è stata abrogata con Accordo del 19/09/2007, fatti salvi gli effetti relativi agli eventi ancora in corso a tale data.